

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1879

CCXCIII.

TORNATA DI VENERDÌ 19 DICEMBRE 1879

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. *Il deputato Bonghi parla sul processo verbale relativamente a parole pronunziate nella seduta di ieri dal deputato Merzario — Osservazioni sullo stesso proposito del deputato Merzario — Replica del deputato Bonghi. — Petizione 2277 dichiarata d'urgenza. — Congedi. — Dimissioni del deputato Marcello Pepe, non accettate per istanza del deputato Nicotera. — Dimissioni del deputato De Manzoni; il collegio di Belluno è dichiarato vacante. — Annunzio di interrogazione del deputato Zeppa circa la circolazione dei biglietti a corso forzato. — Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni della legge sulla tassa di registro e bollo (modificato dal Senato). — Il deputato Marcora dichiara di associarsi ad alcune censure fatte dai deputati Morini e Guala, e spiega le ragioni che a ciò lo muovono — Risposta del ministro di grazia e giustizia, Villa, ai deputati Morini, Guala e Marcora — Brevi considerazioni del deputato Leardi, relatore, cui risponde il ministro delle finanze — Replica del deputato Marcora — Raccomandazioni del deputato Salaris — Dichiarazioni dei deputati Morini e Guala in risposta al ministro guardasigilli ed al ministro delle finanze — Replica del ministro delle finanze — Osservazioni del deputato Minervini — Il deputato Salaris ringrazia il ministro delle sue dichiarazioni — È posto ai voti l'ordine del giorno della Commissione, accettato dal Ministero — È approvato — Si approvano senza discussione tutti gli articoli. — Si passa alla discussione del disegno di legge per la leva marittima dell'anno 1880 — Il ministro della marina, Acton, accetta l'ordine del giorno della Commissione — La Camera lo approva, ed approva i due articoli di legge. — Si passa alla discussione del disegno di legge sulla convenzione colla Società Peninsulare ed Orientale per un regolare servizio di navigazione a vapore tra Venezia e Brindisi — La Camera lo approva. — Il deputato Ravelli giura. — Si procede alla votazione a scrutinio segreto degli stati di prima previsione del Ministero di grazia e giustizia e dell'entrata e spesa del Fondo del culto per il 1880, e dei disegni di legge approvati nell'odierna tornata. — Il deputato Lugli presenta la relazione sul disegno di legge per la proroga dei termini per la inchiesta sull'esercizio delle strade ferrate del regno. — Il Presidente proclama il risultato delle votazioni. — Su proposta del ministro delle finanze, invece della discussione del bilancio della marina, si apre quella sulla modificazione alla legge 13 settembre 1874 sulle concessioni governative, sopra il progetto della Commissione, accettato dal Ministero — Il segretario Quartieri dà lettura del disegno di legge, del quale la discussione generale è dichiarata chiusa — Il Presidente legge una modificazione proposta dal deputato Romeo — Il deputato Minghetti parla sull'articolo 1 — Rispondegli il ministro Magliani — Il deputato Di Carpegna parla sulle licenze del porto d'armi — I deputati Martini, Cavalletto e Fili-Astolfone fanno alcune proposte, e sullo stesso argomento dei porti d'armi e delle licenze per caccia parlano i deputati Romeo, Del Giudice, Toaldi, Capo e Minghetti — Risposta del ministro delle finanze — Replica del deputato Fili-Astolfone — Il seguito della discussione è rimandato a domani.*

La seduta ha principio alle ore 2 10 pomeridiane.

Il segretario Melodia legge il processo verbale della tornata precedente.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare sul processo verbale.

BONGHI. Ieri l'onorevole Merzario, secondo mi è stato riferito, ha detto queste o simili parole: « a me consta che l'onorevole Bonghi, il quale era presente poc'anzi, ed ora più non vedo, negli ultimi mesi che fu ministro dell'istruzione pubblica, ritirò

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TOBNATA DEL 19 DICEMBRE 1879

16,000 lire dalla somma pagata dal Fondo del culto per l'istruzione nelle provincie napoletane, e le devolve al convitto d'Assisi che era una sua creazione. »

L'onorevole Merzario ha avuto la fortuna di finire con una cosa esatta, perchè davvero il convitto d'Assisi è una mia creazione...

Voci a sinistra. Oh! oh!

BONGHI... E me ne lodo, poichè in tutte le cose che egli ha dette non ve n'è di esatta che una sola. Egli ha cominciato dal dire che a lui constava...

Voci. Non c'è l'onorevole Merzario.

BONGHI. Io non ci vedo... (*Si ride*)

PRESIDENTE. Io l'ho fatto cercare, ma non si trova.

BONGHI. Egli ha cominciato dal dire che a lui constava, come se si trattasse di cosa da lui appurata con molta difficoltà; invece quello di cui egli ha parlato alla Camera, è l'effetto di un decreto regio del 20 dicembre 1874, pubblicato nel bollettino delle leggi.

Ha detto pure che io ciò avessi fatto negli ultimi mesi della mia amministrazione della istruzione pubblica; e la data, che io ho testè ricordata, del 20 dicembre 1874 basta a provare che invece l'ho fatto il secondo mese che aveva avuto l'onore di essere nominato ministro. Egli poi aggiunge che io abbia ritirato 16,000 lire dalla Cassa ecclesiastica delle provincie napoletane e le abbia devolute al collegio-convitto di Assisi; ed anche qui ha parlato inesattissimamente. Il vero è che sulla sostanza della cassa ecclesiastica delle provincie napoletane era stata assegnata, nel momento stesso della legge di soppressione delle corporazioni religiose, una somma, di cui non ricordo bene la cifra, a sussidio della istruzione primaria nelle provincie napoletane. Ed io non ho fatto altro con quel decreto regio del 1874 se non vincolare di questa somma, 16,000 lire a beneficio dei figliuoli degl'insegnanti elementari delle provincie napoletane, ai quali dai Consigli scolastici provinciali sarebbero stati assegnati dei posti nel collegio d'Assisi, in ragione di due posti per provincia e di 500 lire per ciascun posto; alla stessa maniera che n'ho vincolate 10,000 altre sul capitolo 29 del bilancio d'istruzione pubblica, chè questo era allora il numero del capitolo dei sussidi all'istruzione primaria, per lo stesso fine, ma, s'intende, senza restrizione esclusiva alle provincie napoletane.

Il che poi è stato eseguito sempre dalla data di quel decreto sino ad ora. Sicchè io non ho usato che apertamente, manifestamente, pubblicamente di un diritto che al ministro della istruzione pubblica spettava, cioè di determinare il modo con cui, in parte o in tutto, il fondo assegnato alla istruzione primaria di alcune provincie del regno, dovesse es-

sere impiegato appunto a sussidio di questa istruzione primaria: perchè nessuno mi può negare che le 16 mila lire applicate a dare dei posti nel convitto d'Assisi ai figli dei maestri elementari di quelle provincie, conferiti da quei Consigli provinciali stessi, non fosse un impiego di quel danaro fatto a beneficio di quelle provincie, e fatto col lasciare la scelta delle persone a cui si dovesse dare, cioè ai Consigli di quelle provincie stesse. Io dunque non ho nessuna irregolarità da rimproverarmi. E che non abbia nessuna irregolarità da rimproverarmi è provato da ciò, che nessuno aveva mai trovato obiezioni a questo decreto del 20 dicembre 1874, nè la Corte dei conti, nè la Commissione del bilancio, nè alcuno dei ministri che si sono succeduti a quel posto.

E neppure l'onorevole Merzario, il quale dal 1874 in qua ha seduto sempre in questa Camera, e la cui vigilanza se non bastasse a scoprire una illegalità che 5 anni dopo che è stata commessa, varrebbe assai meno di quella delle amabili creature che salvarono il Campidoglio. (*Oh! oh! a sinistra*)

PRESIDENTE. Onorevole Bonghi, spieghi questa ultima frase, la quale potrebbe essere molto male interpretata.

BONGHI. Ho detto creature, badi; si può intendere che parlava anche di Manlio. Badi alla parola creatura. (*ilarità*) Nè ho altro da aggiungere; solo ho da esprimere il desiderio che, quando si vuole attaccare un atto di un collega alla Camera, si abbia la cortesia di avvertirnelo prima, affinchè egli possa rispondere nella seduta stessa in cui è pronunciata l'accusa.

MERZARIO. Io ieri aveva veduto alla Camera l'onorevole Bonghi, e quando citai il suo nome mi rivolsi da quella parte (*Indicando i banchi di destra*) credendo che l'onorevole Bonghi fosse presente. E così credo starà scritto anche nel resoconto stenografico. Risulta adunque da questa spiegazione che io non volli parlare di un collega assente.

Riguardo al fatto, io entrai in questo momento, e credo che l'onorevole Bonghi voglia alludere a ciò che io dissi ieri, che nell'anno 1876, mi pare, venne distratta una parte del fondo che per legge va alle provincie napolitane per l'istruzione elementare e tecnica, in beneficio dell'istituto di Assisi.

Io non volli farne una colpa all'onorevole Bonghi, soltanto invitava il ministro di grazia e giustizia e culti perchè, presentando il bilancio, volesse unire anche il riparto che si fa di quella somma stabilita dalla legge a favore della beneficenza ed istruzione.

Noi abbiamo 170,000 lire all'anno stanziato per le provincie napolitane, 100,000 per le Marche,

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1879

100,000 per l'Umbria, se non sbaglio le cifre. Ora è bene che sappia il Parlamento come vengono divise queste somme.

Io non ho detto altro che questo, nè ho creduto di fare un capo d'accusa all'onorevole Bonghi.

Dette queste parole l'onorevole Bonghi vedrà che io non ho accusato lui, e che forse non avrei neppure parlato di questo fatto se avessi veduto uscire dall'Aula l'onorevole Bonghi; ma parlai di questo dirigendomi da quella parte, quindi io non parlai ad un sordo.

BONGHI. Non ho che poche parole a rispondere.

PRESIDENTE. Mi pare che l'incidente sia esaurito.

BONGHI. Del resto il sordo ha sentito; non ripeterò quello che ha detto alla Camera l'onorevole Merzario, ma se fa attenzione vedrà che egli non è ben informato, poichè il decreto stesso del 1874 ha determinato la destinazione dei sussidi di cui si tratta.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale testè letto è approvato.

(È approvato.)

Il segretario Melodia dà lettura del seguente sunto delle petizioni:

2277. Alcuni elettori del collegio di Ceva ricorrono alla Camera per ottenere alla linea Ceva-Ormea lo stesso trattamento che alle ferrovie per le quali venne fatto l'aumento del decimo; e che la medesima sia ammessa a godere degli stanziamenti della somma da assegnarsi all'esercizio dell'anno 1880.

2278. La Camera di commercio ed arti della provincia di Genova, associandosi al voto espresso da quella di Alessandria, fa istanza alla Camera perchè siano stanziati nei bilanci le somme necessarie per provvedere alla costruzione del materiale rotabile mancante alle ferrovie.

PRESIDENTE. L'onorevole Basteris ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

BASTERIS. Io ho due preghiere da indirizzare alla Camera; una è di voler dichiarare d'urgenza la petizione segnata col numero 2277; l'altra di voler ordinare che questa stessa petizione sia trasmessa alla Commissione del bilancio. La ragione di queste mie preghiere è evidente.

Coloro che hanno sottoscritta questa petizione affermano che 4 comuni dell'alta valle del Tanaro, Ormea, Garessio, Priola e Bagnasco, hanno fatto l'offerta del decimo, per godere di quei riguardi di prelazione accordati dalla legge per la pronta esecuzione dei lavori delle ferrovie. Essi domandano che alla ferrovia Ceva-Ormea sia usato lo stesso trattamento, che venne adoperato verso le altre strade ferrate per cui venne fatto l'aumento del de-

cimo, che sia cioè questa linea compresa nel prospetto che venne, non è guari, rassegnato dal Ministero alla Commissione del bilancio.

In questo prospetto la Ceva-Ormea, nonostante l'offerta del decimo, non fu contemplata, vi furono invece contemplate altre due ferrovie per le quali nessun aumento del decimo è stato fatto.

L'urgenza dunque di provvedere su questa petizione è manifesta, in conseguenza io spero che la Camera vorrà accogliere questa mia istanza.

PRESIDENTE. L'onorevole Basteris fa istanza perchè piaccia alla Camera dichiarare d'urgenza la petizione n° 2277. Se non vi sono opposizioni l'urgenza sarà accordata.

(È accordata.)

Il regolamento poi provvede esso stesso alla seconda parte dell'istanza dell'onorevole Basteris, e la Presidenza, ottemperando alle prescrizioni del regolamento, si farà un dovere di trasmettere questa petizione alla Commissione del bilancio.

BASTERIS. Ringrazio l'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Chiedono congedi, per motivi di famiglia: l'onorevole Fano, di giorni 7; l'onorevole Rizzardi, di giorni 30; l'onorevole Serafini, di giorni 7; l'onorevole Tenani, di giorni 8; l'onorevole Castagnola, di giorni 3.

Per motivi di salute: l'onorevole Piccoli, di giorni 7; l'onorevole Zizzi, di giorni 10; l'onorevole Villani, di giorni 10.

Se non vi sono opposizioni, questi congedi si intenderanno accordati.

(Sono accordati.)

ANNUNZIO DELLE DIMISSIONI DA DEPUTATO DEGLI ONOREVOLI MARCELLO PEPE E DE MANZONI.

PRESIDENTE. È giunta alla Camera la seguente lettera:

« Onorevole signor presidente, il sottoscritto rassegna le proprie dimissioni dall'ufficio di deputato e prega la Camera di accettarle.

« Marcello Pepe. »

NICOTERA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera ha facoltà di parlare.

NICOTERA. L'onorevole nostro collega Marcello Pepe è uno di quei deputati che hanno adempiuto più scrupolosamente al loro dovere. Io comprendo che ragioni private possano consigliare il nostro collega Pepe a presentare la sua dimissione; ma prego la Camera di non volerla accettare e di accordargli invece un congedo di due mesi.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1879

MAZZARELLA. Come resteremo senza Pepe? (*ilarità*)

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera propone che la Camera non prenda atto delle dimissioni dell'onorevole Pepe, ma gli accordi invece un congedo di due mesi.

Metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

Do lettura ora di un'altra lettera pervenuta alla Presidenza:

« Riconoscentissimo alla benevolenza dei miei colleghi pel congedo volutomi accordare nella seduta del giorno 6, mi è forza tuttavia, per ragioni indipendenti dalla mia volontà, insistere nelle presentate dimissioni da deputato, e prego la Camera a volerle accordare senz'altro.

« Antonio De Manzoni. »

Do atto all'onorevole De Manzoni della sua dimissione e dichiaro vacante il collegio di Belluno.

ANNUNZIO DI UNA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO ZEPPA INTORNO AI PROVVEDIMENTI DA ADOTTARSI PER LA PROSSIMA SCADENZA DEL TERMINE DEL CORSO LEGALE DEI BIGLIETTI CONSORZIALI.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro delle finanze, do lettura di una domanda d'interrogazione rivolta a lui e all'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

È del tenore seguente:

« Il sottoscritto chiede di interrogare il signor ministro delle finanze e il ministro di agricoltura e commercio, intorno ai provvedimenti che essi intendono di adottare in occasione della prossima scadenza del termine accordato per i biglietti degli istituti consorziali. »

« Zeppa. »

Prego l'onorevole ministro delle finanze di dichiarare se e quando intenda di rispondere a questa interrogazione.

MAGLIANI, ministro delle finanze. Lo svolgimento dell'interrogazione annunciata dall'onorevole Zeppa non potrebbe non dar luogo ad ampia discussione, la quale non so se possa farsi in questi giorni.

In ogni modo io non mancherò di mettermi d'accordo col mio collega il ministro di agricoltura, industria e commercio per vedere se sia il caso di stabilire un giorno per questa discussione.

Frattanto io intendo di assicurare l'onorevole interpellante che il Ministero penetrato della gravità

ed anche dell'urgenza della cosa, non mancherà di fare gli studi necessari intorno ai provvedimenti che occorressero in occasione della proroga del corso legale dei biglietti di Banca, e nel fare questi studi non mancherà di tener presente il parere di una Commissione che fu appositamente nominata per regio decreto.

Io giungo fino a sperare che queste dichiarazioni potranno persuadere l'onorevole Zeppa a non insistere nella sua interrogazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Zeppa ha udito come l'onorevole ministro si riserva, dopo presi i concerti dovuti col suo collega il ministro di agricoltura e commercio, di indicare il giorno per lo svolgimento della sua interrogazione.

ZEPPA. Io, seguendo le buone consuetudini parlamentari, prima di presentare la mia domanda d'interrogazione, esposi all'onorevole ministro delle finanze quali fossero i miei intendimenti a quel riguardo, ed egli avrebbe potuto molto facilmente accettare anche oggi la mia interrogazione.

SALARIS. Non l'ha voluta accettare.

ZEPPA. E sta bene; ma egli avrebbe potuto rispondere anche subito, perchè sapeva benissimo che non avrei insistito, sul merito di quei provvedimenti che egli crederà di adottare; ma sopra una questione pregiudiziale m'importava di insistere; perciò prego la Camera di volermi accordare un momento di attenzione, giacchè l'onorevole presidente mi accorderà facoltà di parlare...

PRESIDENTE. Ma, onorevole Zeppa, non gliela posso accordare.

ZEPPA. Permetta, onorevole presidente. Io non intendo di entrare nel merito della questione; solamente chiedeva all'onorevole ministro delle finanze, che volesse esser cortese di rispondere ad una questione pregiudiziale che io intendevo fargli. Siccome in occasione della discussione del bilancio di agricoltura e commercio, l'onorevole Minghetti...

PRESIDENTE. Onorevole Zeppa, io...

ZEPPA. Scusi, sono due parole...

PRESIDENTE. Ma ce n'ho prima una io. (*ilarità*) Ho anzi un numero da ricordare, che è l'articolo 70 del regolamento...

ZEPPA. Ma permetta che io...

PRESIDENTE. (*Con forza*) Lasci che faccia il mio dovere. L'articolo 70 del regolamento dice che il ministro a cui si rivolge una interrogazione ha diritto di dire all'indomani se e quando intenda rispondervi. Dunque domani l'onorevole ministro dichiarerà se e quando intenda rispondere alla sua interrogazione, ed allora ella potrà rivolgersi alla Camera e fare quelle osservazioni che stimerà convenienti.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1879

ZEPPA. Io pregava appunto l'onorevole ministro di volermi rispondere subito, perchè egli sa quello che deve dirmi. (*ilarità*)

Voce a sinistra. Se siete d'accordo è inutile fare una interrogazione. (*Si ride*)

ZEPPA. Abbiamo pazienza. Il ministro sa che io non voglio entrare nelle questioni di pratica, ma nella questione di legalità; e s'egli non vuol rispondere appunto su questo, vuol dire che io farò una proposta d'interpellanza, perchè non intendo che si possa violare la legge.

PRESIDENTE. Ma, onorevole Zeppa, a proposito d'interpellanza non mi sono forse fatto capire.

Il regolamento, allorchè è annunciata un'interpellanza, dà diritto al ministro interpellato d'indugiare all'indomani di dichiarare se e quando possa accettarla.

Dunque ella domani, se il ministro non vuole o non può stabilire la giornata per lo svolgimento della sua interrogazione, potrà fare istanza alla Camera per svolgere immediatamente la sua interrogazione.

ZEPPA. Dunque rimane inteso che domani ella... (*Interruzione a sinistra*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio.

ZEPPA. (*Volgendosi con forza all'interruttore*) Ma è ella o il nostro presidente che dirige la discussione?

PRESIDENTE. Pare a me che neanche ella voglia che io faccia il presidente, poichè non si acqueta a questa citazione regolamentare che io le ricordo per la seconda volta.

ZEPPA. Allora rimane inteso che domani si stabilirà il giorno per questa interrogazione.

ANNUNZIO DELLA PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO MAIOCCHI E PROPOSTA DEL PRESIDENTE PER LA NOMINA DI ALCUNE COMMISSIONI.

PRESIDENTE. L'onorevole Maiocchi ha presentato un disegno di legge di sua iniziativa, che sarà mandato agli uffici perchè ne ammettano la lettura.

Avverto la Camera che prima dello scadere dell'anno deve nominare la Commissione composta di tre membri per la vigilanza della Cassa di depositi e prestiti; un'altra Commissione composta pure di tre deputati per la vigilanza del Fondo pel culto; e finalmente quella pure di tre membri per la vigilanza dell'Asse ecclesiastico in Roma. Io proporrei che queste tre votazioni venissero fatte domani in principio di seduta.

Voci. Le nomini il presidente.

PRESIDENTE. Il regolamento dà quest'attribuzione esplicitamente alla Camera. Così si è sempre fatto, e il presidente prega la Camera di voler continuare in quest'abitudine.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PER LE TASSE DI REGISTRO E BOLLO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Stati di prima previsione del Ministero di grazia e giustizia e della entrata e spesa del Fondo del culto per il 1880.

Io però proporrei alla Camera che prima di procedere a questa votazione si rechi a termine la discussione incominciata ieri del disegno di legge per modificazioni della legge sulle tasse di registro e bollo, per poi votare questo e probabilmente qualche altro disegno di legge, insieme a quello votato ieri per alzata e seduta.

Nessuno opponendosi, continuiamo nella discussione generale della proposta di legge per modificazioni della legge sulle tasse di registro e bollo.

L'onorevole Marcora ha facoltà di parlare.

MARCORA. Pochissime parole...

(*La voce dell'oratore si ode pochissimo.*)

PRESIDENTE. Onorevole Marcora, vorrebbe avere la compiacenza di scendere un poco più giù?

(*L'oratore scende qualche gradino.*)

MARCORA. Dirò pochissime parole.

Non ho mai nutrito, neppure quando si esaminò questo disegno di legge negli uffici, le speranze di vantaggi finanziari che taluni fondavano e fondano sullo stesso e in particolare sulle disposizioni del capo 1, e che, in momenti canicolari, hanno potuto facilmente indurre ad un voto favorevole.

Dovrebbe quindi parer naturale che di alcune parti della legge, e cioè appunto di quelle contenute nel capo 1 io, anche a nome dei miei amici, ne proponessi la soppressione, pur non curando la circostanza che il disegno di legge ritorna dal Senato. Tenuto però conto delle consuetudini, nè io, nè gli amici miei vogliamo spingerci tant'oltre. Se non che sento il dovere d'associarmi completamente alle osservazioni ed alle censure, che, ieri, vennero mosse intorno agli articoli 2, 3 e 5 del capo primo dagli onorevoli Morini e Guala. E questo, non perchè io partecipi del tutto ai timori manifestati da essi e particolarmente dall'onorevole Morini, e così non perchè io creda che dall'applicazione dell'articolo 2

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1879

debbano venire i sensibili aumenti di tasse e di spesa dall'onorevole Morini accennati; sibbene perchè deploro l'aumento, senza prospettiva di vantaggio alcuno per l'erario, delle innumerevoli vessazioni che già accompagnano fra noi l'amministrazione della giustizia.

E infatti, se per la disposizione dell'articolo 2 della legge non sorgerà la necessità immediata che le parti abbiano a munirsi, ogni volta si presentano in giudizio, di diverse carte da bollo quanti possano essere gli eventuali provvedimenti del giudice, o che abbia ad essere sostanzialmente mutato il sistema attualmente vigente dei registri d'udienza, sarà però inevitabile che questi medesimi registri e gli atti menzionati nell'articolo testè ricordato, abbiano a soffrire ritardo nella loro spedizione, per le formalità inerenti all'applicazione del bollo speciale di registro.

In altri termini, se l'autorità finanziaria non riconoscesse la convenienza di accordare ai cancellieri ed agli uscieri la facoltà di adempiere anche le funzioni d'ufficiale del bollo straordinario, è certo che tutti gli atti in discorso dovrebbero essere giornalmente rimessi agli uffici del bollo, e che i ritardi, i disturbi, le vessazioni che oggi già si verificano con tanto disagio dei cittadini per le formalità del registro sarebbero moltiplicate e, ripeto, senza alcun utile sensibile all'erario, per le formalità del bollo.

Associandomi quindi alle censure fatte dall'onorevole Morini e dall'onorevole Guala, ho il preciso intento di provocare, tanto dall'onorevole ministro di grazia e giustizia, quanto dall'onorevole ministro delle finanze, esplicite dichiarazioni che per l'applicazione di questa legge, ed in particolare, delle disposizioni contenute nel capo I, saranno emanati provvedimenti pei quali sia guarentito che non abbia a derivarne alcun sensibile aumento di spesa per le parti (ciò che fu sempre ed è nelle intenzioni della Camera), e sia altresì tolto il pericolo di ritardi nella spedizione degli atti, di cui è fatto cenno nelle disposizioni medesime.

Associandomi alle fatte censure, intendo inoltre d'esprimere il voto reciso che il Governo presenti il più presto possibile, come pare ne abbia intenzione, una legge, atta a dare uno stabile e razionale assetto al cespite finanziario del bollo e del registro, e a liberare i cittadini dalla voluminosa e spesso indecifrabile caterva di disposizioni a cui devono ricorrere di caso in caso per misurare i loro doveri ed i loro diritti.

Attendo dagli onorevoli ministri spiegazioni in proposito.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

VILLA, ministro di grazia e giustizia. Mi limito a rispondere ad alcune delle obiezioni sollevate contro questo disegno di legge dagli onorevoli Morini, Guala e Marcora. Essi temono che le disposizioni di questo progetto di legge siano in aperta contraddizione colle disposizioni del nostro Codice di procedura civile e del nostro regolamento giudiziario.

L'onorevole Morini specialmente mostrasi convinto che, data l'esecuzione della legge, sia assolutamente necessario di fare profonde modificazioni nel nostro sistema di procedura, e che quindi i Codici ed i regolamenti giudiziari siano nelle loro parti essenziali intieramente riformati.

Io non dico che data la nuova legge, non si debba ritoccare in alcune parti il regolamento giudiziario; è impossibile che ciò non avvenga, perchè, stabilito un nuovo metodo di riscossione della tassa di registro e bollo per certi atti giudiziari, è naturale, per ciò almeno che si riferisce a tali atti, si debba in parte ritoccare il regolamento per accogliere le nuove discipline.

Il nostro regolamento, per citare un esempio, stabilisce che i verbali d'udienza e delle cause, quando si procede innanzi al pretore, si scrivano in un registro per cura del cancelliere, in guisa che sopra lo stesso foglio di carta da bollo avviene spesso che sieno portati quattro o cinque verbali. Oggi invece ciò non sarebbe più possibile, perchè dovendosi pagare per ogni atto la tassa di bollo e di registro e dovendosi perciò usare un foglio di carta sul quale esista non solo il bollo per la tassa di bollo ma ancora un bollo speciale per la tassa di registro, è evidente che il registro dei verbali delle cause viene a scomparire, o, se potrà tornare utile il conservarlo, ciò non sarà che per certi determinati scopi di disciplina interna e di statistica, e dovrà quindi tenersi con norme affatto speciali e diverse da quelle stabilite dal nostro regolamento generale di procedura.

Ma se è certo che in alcune parti il regolamento dovrà essere riformato onde poterlo conformare alle nuove discipline, ciò non sarà certamente per ciò che si riferisce alle formalità sostanziali del giudizio che sono essenzialmente dirette a tutelare l'interesse delle parti e a mantenere inviolata l'autorità dei provvedimenti ordinati dai tribunali.

Ma l'onorevole Morini crede che se non sarà necessario alterare le basi del nostro ordinamento giudiziario, dubita però grandemente che col nuovo progetto di legge sia necessario di riformare almeno alcune disposizioni essenziali di procedura e accenna

specialmente al disposto degli articoli 50, 245 e 246 del nostro Codice di procedura civile. Si tratta di atti che devono essere estesi o in calce o in margine di altro atto o delle deposizioni dei testimoni; come si farà, chiede l'onorevole Morini, raccogliere i due atti su di un sol foglio di carta e soddisfare nel tempo stesso alle tasse stabilite dalla nuova legge?

L'onorevole Guala agli atti accennati dall'onorevole Morini ne aggiungeva degli altri: quelli che si dicono atti di giurisdizione volontaria, atti e provvedimenti che devono essere scritti a' piedi dello scritto medesimo col quale sono provocati.

Ora come si farà ad obbedire alla nuova legge senza mutare radicalmente queste disposizioni che permettendo di scrivere i due atti sullo stesso foglio, sono però in aperta opposizione colle massime che ciascun atto sia scritto su di un sol foglio di carta che ha pagato diritto di bollo e diritto di registro ad un tempo?

A tutte queste obiezioni risponde e risponde vittoriosamente l'alea terzo dell'articolo 2, esso è così concepito: « I decreti e provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli atti di uscieri, le certificazioni e dichiarazioni in conformità dei notai, degli archivisti ed altri ufficiali pubblici che, a norma della legge vigente, dovessero farsi di seguito ad altri atti, potranno essere scritti negli stessi fogli a cui si riferiscono, purchè il primo foglio sia munito del bollo speciale corrispondente alla tassa fissa di registro dovuta per l'atto medesimo. »

Non è adunque vietato di scrivere in margine, in seguito, accanto ad un altro atto il provvedimento che secondo le leggi nostre deve scriversi in questa conformità: no; voi continuerete, e nel caso dell'articolo 50, e degli articoli 245 e 246, ed in tutti gli atti di giurisdizione volontaria, come si è fatto fino ad ora: soltanto la legge esige un atto di previdenza per parte di chi provoca questo provvedimento; e quest'atto di previdenza è abbastanza naturale; colui che si fa a richiedere dall'autorità giudiziaria un provvedimento, sa ciò che vuole, e, sapendo ciò che vuole, deve scrivere la sua domanda su di un foglio sul quale al bollo ordinario della carta vi è unito già il bollo di registro.

Quindi vede l'onorevole Morini che si potrà discutere dell'importanza finanziaria di questo progetto, potrà discutersi se le nuove discipline sono più o meno opportune, ma non può certo dubitarsi che questo progetto venga ad offendere gli ordinamenti della procedura: no non li urta, non li offende, perchè non muta in alcun modo le prescrizioni del nostro Codice e l'unica modificazione introdotta relativamente agli atti dei quali si è fatta parola si è che la carta, sulla quale devono essere formolati,

abbia oltre il bollo anche il segno che comprovi il pagamento della tassa di registro.

Si persuada adunque l'onorevole Morini: vi è certo qualche cosa di mutato nel meccanismo della procedura; ma non si tratta di mutamenti radicali. E tutto si riduce ad una nuova forma colla quale il fisco si presenta a richiedervi la sua tassa. Oggi si usavano per ciò delle marche che potevano facilmente essere alterate; per le quali eravi la necessità di un controllo, il quale, anche eseguito coi massimi avvedimenti, pur falliva allo scopo. La finanza avverte il danno e vuole ripararvi adottando un mezzo il quale, senza toccare i diritti di nessuno, riesca però a meglio assicurare i suoi proventi. Possiamo noi negarglielo? Quale sarà infine il risultato che si avrà da questa legge che molto più difficilmente potranno le parti sottrarsi all'obbligo che hanno di pagare i diritti di bollo e di registro, di sottostare così a quelle tasse alle quali non dovrebbero potersi sottrarre ed alle quali invece hanno sinora in gran parte potuto sfuggire.

Vi sono dei casi nei quali la legge è apertamente violata. Vediamo, per esempio, ciò che avviene dei verbali d'udienza innanzi ai tribunali ed alle Corti d'appello. Si usò finora di tenere un registro nel quale il cancelliere scrive il verbale d'udienza e tutti i provvedimenti che nel corso dell'udienza sono emanati; ed è cogli estratti di questi registri che si può avere la prova legale di ciò che avviene all'udienza non solo, ma la prova legale di quei provvedimenti dei quali qualche volta le parti debbono intendere all'esecuzione. Ebbene fino ad oggi questi registri che si dovevano scrivere sopra carta da bollo, contenevano una quantità di verbali, ed il bollo per questi fatti con fogli senza misura era a carico del cancelliere. Oggi invece, col nuovo provvedimento, ciò non potrebbe più avvenire, ma bisognerebbe che oltre a questi fogli dei verbali di udienza si facessero pure i verbali delle cause sopra carta da bollo, e, nel caso di provvedimenti, anche sopra carta che avesse il bollo di registro.

Ebbene questi provvedimenti non fanno che richiamare i cancellieri all'osservanza della legge. E perchè? Perchè se nel nostro regolamento giudiziario è prescritto che i cancellieri tengano quel registro, non è escluso che oltre a quel registro essi debbano pur fare il vero verbale delle cause. Verbale che è atto sostanziale di procedura e che venne improvvidamente confuso col verbale d'udienza.

Guardi l'onorevole Morini ciò che si usa nelle preture. In queste vi sono due registri; vi è il registro tenuto dal cancelliere in carta semplice, e che costituisce il verbale di udienza. Ma vi è pure un secondo registro, ed in questo secondo registro

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1879

si fanno i verbali delle cause. La legge ha fatta la distinzione del verbale di udienza e del verbale della causa. Nei tribunali e nelle Corti d'appello non vi è che il registro solo dei verbali d'udienza, e il verbale delle cause è assolutamente ommesso.

Ora io non credo che questo sia proprio regolare perchè le indicazioni che si devono registrare nel verbale d'udienza non sono quelle che rispondono all'interesse delle parti, e delle quali è necessario si tenga nota nel verbale della causa; quindi, oggi con questa legge non si verrebbe che a richiamare i cancellieri all'osservanza di questa disposizione, la quale non imporrebbe perciò alle parti un nuovo carico, e non farebbe che richiamarle alla osservanza della legge.

Io non credo, lo ripeto ancora una volta, che siano offese in alcuna parte le disposizioni del Codice di procedura civile, ed ove mai vi fosse qualche dubbio, il più leggiero io non avrei difficoltà di accettare l'invito che mi viene dall'onorevole mio amico Morini; ma questo dubbio per me non vi è; sarà necessario certamente il nuovo compito di dare delle istruzioni ai poveri pretori e cancellieri, e di spezzare loro il pane in modo che non trovino in sulle prime quelle difficoltà le quali devono incontrarsi ad ogni nuovo provvedimento; ma credo che con una leggiara rettifica al regolamento giudiziario e mediante queste istruzioni si potrà facilmente ottenere l'esecuzione del procedimento stabilito dalla legge.

Rispondo poche parole all'onorevole Marcora.

Io per parte mia non posso accettare il di lui invito; vorrei poter assicurare l'onorevole Marcora che da questa legge non ne avesse a sorgere il più leggiero aumento di spesa ai litiganti; non si avesse a subire il minimo ritardo nella compilazione degli atti, i quali sono dalla legge medesima stabiliti. Ma come può egli chiedere che io gli faccia questa promessa? È naturale che vi sarà chi lamenterà qualche piccolo aggravio, perchè se gli ordini antichi lo dispensavano dal pagare intiera una tassa di bollo, oggi forse dovrà pagarla intieramente. Nei verbali d'udienza dei pretori erano più i verbali che in un foglio si trovavano raccolti, e ciascuno pagava soltanto per bollo di quella carta quella quota che si riferiva alla parte occupata dal suo verbale. Vi furono degli abusi anche in questa parte; ma vi erano cancellieri onestissimi che procedevano col massimo rigore.

Oggi invece la legge non potrà a meno che essere eseguita. Io non posso dire che non vi possa essere per taluno un leggero aumento di spesa, come non posso affermare che il solo fatto di dover andare a prendere un foglio di carta fuori dell'ufficio, dove

l'amministrazione finanziaria non creda di affidarne il deposito alla cancelleria...

Voci. Si fa, si fa!

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... oppure il solo fatto di dover tenere precisamente questi fogli separati per poi raccogliarli non implichi per sè qualche operazione di più. Quello che io posso promettergli è che veglierò perchè tutto regolarmente proceda, perchè possibilmente non abbia ad avvertarsi nè l'uno, nè l'altro degli inconvenienti da lui accennati. Io cercherò di dare le necessarie istruzioni perchè il tempo, che è pur moneta, non sia mal speso, tutto ciò si farà, ma non posso, ripeto, promettergli che proprio proprio non avvenga, e specialmente in principio, alcuno di quei leggeri dissesti che nell'esecuzione di una nuova legge ordinariamente s'incontrano.

Quindi accetti l'onorevole Marcora il buon volere, accetti il buon proposito, accetti la promessa che si farà di tutto perchè con i regolamenti e con le istruzioni che dovranno emanarsi si renda più agevole che si può l'esecuzione della legge e meno gravosa per coloro che devono usarne.

LEARDI, *relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

LEARDI, *relatore.* Dopo la chiara dimostrazione data dal ministro di grazia e giustizia poco mi resta da dire.

La Camera deve considerare soprattutto lo scopo che ha in mira questo disegno di legge, che è di impedire le frodi che si commettono, con le marche da bollo, frodi che purtroppo si commettono anche nei pubblici uffici. L'effetto sarà di avere un maggior reddito di questa tassa senza aggravio dei contribuenti, e se pure avverrà ciò che teme l'onorevole Morini, sarà cosa di così poco momento, da non meritare la pena di tenerne conto.

Devo ricordare ancora alla Camera come questa legge sia stata già votata in questo Consesso e sia stata votata pure dal Senato; quindi non sarebbe troppo opportuno il ritornarvi sopra.

Io non ritornerò sopra gli argomenti portati dall'onorevole Morini, dall'onorevole Guala e dall'onorevole Marcora, inquantochè furono già confutati, o almeno per essi diede soddisfacente spiegazione l'onorevole ministro di grazia e giustizia, che mi ha preceduto nel parlare.

D'altronde l'onorevole Morini ha dichiarato egli stesso che non intendeva di voler portare mutazioni a questa legge, e tanto meno di combatterla, ma che faceva le sue osservazioni soltanto perchè ne fosse tenuto conto nel regolamento, e perchè nell'applicare questa legge si facesse in modo di per-

turbare il meno possibile l'ordine nei giudizi e di non aggravare i contribuenti.

Queste raccomandazioni la Commissione le accetta, e per parte sua ne fa la girata all'onorevole ministro.

Dunque io credo che altro non ci resti che da votare questa legge, per portare un vantaggio alla nostra finanza, ed impedire le frodi.

Ma dacchè ho preso a parlare, mi rivolgo all'onorevole ministro delle finanze. La Commissione, nel primo esame che fece di questa legge, osservò come alcune disposizioni che vi si contengono, potessero tornare dannose, od almeno moleste ai comuni; e che altre turbino il buon ordine nella tenuta dei registri.

Ora, ritornata questa legge dal Senato, la Commissione non potè far a meno di venire a considerare di nuovo il disegno di legge su questo punto. Essa notò che tutto ciò che l'erario percepisce dalla tassa di bollo sulle deliberazioni comunali, ammonta in tutto a 58,000 lire, ed anzi la media dell'ultimo settennio è stata appena di 54,000 lire; quindi riflettè se meritasse la spesa di mantenere questa tassa di bollo, la quale diventerà forse più gravosa, sostituendosi la carta filigranata alle marche da bollo; e se nel mentre che noi facciamo una legge, da cui il ministro si ripromette un maggiore introito di tre milioni di lire, non si potesse fare questo piccolo favore ai comuni, con l'abolire la tassa di bollo sulle loro deliberazioni; bollo che non è tanto molesto per la sua entità, come pel fastidio che produce e pei ritardi che può portare nel disbrigo delle cose comunali. Oltre a ciò pare anche che non sia nella dignità del Governo l'esigere tasse da amministrazioni pubbliche per atti pubblici che esse compiono. Le amministrazioni comunali quando deliberano come tali, sono, si può dire, membri del Governo; ed alla stessa stregua il Governo potrebbe benissimo far pagare gli atti del Consiglio dei ministri e gli atti delle diverse aziende della sua amministrazione.

Quindi la Commissione avrebbe volentieri proposto un emendamento per togliere affatto questa tassa imposta sulle deliberazioni comunali e provinciali; ma non lo volle fare, poichè si tratta di una legge già votata dalla Camera e ritornata dal Senato; e quindi qualunque mutamento avrebbe portato una troppo lunga dilazione. Essa perciò si limitò a proporre un ordine del giorno, che invita il ministro a togliere con una nuova legge questa tassa. Forse non mancherà al ministro l'occasione di presentare altre leggi su questo proposito, poichè la tassa di registro e quella di bollo richiedono ancora molte modificazioni per distruggere affatto

ed impedire le frodi. Oltre a ciò la Commissione raccomanda al ministro che frattanto nell'esecuzione faccia in modo che i comuni e le provincie ne abbiano il minore danno.

Speriamo che il ministro vorrà accettare questo nostro ordine del giorno e la Camera vorrà votarlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. L'onorevole relatore della Commissione ha già rammentato come questa legge fu lungamente e vivamente discussa dalla Camera dei deputati.

Fu poi oggetto di minuto esame nell'altro ramo del Parlamento. Se ritorna alla Camera, ritorna soltanto per un emendamento di pura e semplice forma, il quale non dovrebbe dar luogo a difficoltà di sorta.

Sicchè il Ministero veramente non prevedeva una discussione sul merito della legge che era stata già discussa ed approvata dalla Camera, discussa ed approvata dal Senato.

Ad ogni modo le obiezioni che furono presentate dagli onorevoli Morini, Guala e Marcora avevano un carattere speciale d'importanza; imperocchè pareva agli onorevoli preopinanti che con questa legge si venisse ad ammettere la necessità di introdurre delle modificazioni nel Codice di procedura civile ed anche nel regolamento giudiziario. Ma a ciò ha ampiamente risposto l'onorevole collega il ministro di grazia e giustizia, ed alle sue parole non avrei nulla da aggiungere; non farei che ripetere ciò che egli così bene ha espresso.

Non vi ha dunque bisogno d'alcuna modificazione, nel Codice di procedura civile, nè v'ha bisogno ad alcuna modificazione a disposizioni sostanziali del regolamento giudiziario.

E d'altronde questo concetto risulta anche chiaro dall'articolo finale del disegno di legge in discussione, nel quale si parla della deroga alle leggi precedenti sulle tasse di bollo e registro; senza che vi si accenni minimamente alle leggi che riguardano l'ordinamento giudiziario.

Occorreranno bensì delle disposizioni regolamentarie per l'esecuzione di questa legge. Lo dice lo stesso articolo 13 che ho testè rammentato. Ed è appunto nel regolamento per la esecuzione della legge che si potranno introdurre quelle disposizioni transitorie che si fanno sempre quando occorre passare da un sistema ad un sistema diverso.

E gli onorevoli oratori che hanno prima parlato potranno essere ben sicuri che nel regolamento che dovrà seguire alla legge, sul quale dovrà essere sentito anche il parere del Consiglio di Stato e che dovrà essere fatto d'accordo dal ministro delle fi-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1879

nanze e da quello di grazia e giustizia, sarà provveduto a quanto potrà occorrere affinchè l'esecuzione della legge avvenga senza inconvenienti e senza il menomo perturbamento dell'azione regolare della giustizia.

Mi rimane a dire una parola intorno al preteso aggravio fiscale, che si crede possa derivare da questa legge. Non v'è dubbio, signori, è una legge fiscale anche questa. Ma vediamo di definirne il vero senso. Questa legge non altera in menoma guisa la misura delle tasse del bollo e registro, nè altera in menoma guisa le penalità stabilite dalle leggi precedenti; di modo che il contribuente pagherà in seguito a questa legge quello che era obbligato a pagare per le leggi attuali. Quale è la sola innovazione che s'introduce? La sola innovazione che s'introduce consiste nel modo. La Camera sa che l'agevolazione delle marche da bollo fu introdotta colla legge del 1874 per comodo dei contribuenti; ma pur troppo è avvenuto che la facilitazione si è convertita in un mezzo, in uno strumento di frode; ed allora l'amministrazione finanziaria ha dovuto aprire gli occhi, ha dovuto convincersi che il modo attuale non può continuare; e che bisogna ritornare al rigore della originaria legge fiscale, al rigore anteriore alla legge del 1874, circa la maniera pratica di riscossione della tassa.

Non è dunque vero che il contribuente pagherà di più di quello che deve pagare per le leggi esistenti, è vera bensì un'altra proposizione, cioè che nessun contribuente, dopo questa legge, potrà sfuggire al pagamento della tassa dovuta. Non si aggrava la tassa, ma si trova il modo di farla pagare; questo è il solo effetto fiscale del provvedimento. E da questo effetto fiscale naturalmente deriverà una maggiore entrata della tassa; maggiore entrata a cui l'erario ha diritto per la retta esecuzione ed applicazione delle leggi che stabiliscono l'imposta.

Per avvalorare vieppiù questo concetto citerò lo stesso esempio, che diede luogo ad opposizioni nella tornata di ieri, l'articolo 5 della legge. Fu notato da qualche oratore che con questo articolo 5 si introduce una penalità gravissima, cioè una multa di lire 40 per la mancata menzione di un atto registrato. Ma questa disposizione esiste tale e quale nella legge del 1874. Non è punto una disposizione nuova; ma si ripete in questo disegno di legge perchè, cambiando il modo di riscossione della tassa, potrebbe, per avventura, sorgere il dubbio se la penalità scritta nella legge precedente, secondo la quale la tassa si riscuote in un modo diverso, continuasse, o no, a rimanere in vigore.

Così l'articolo 5 è una riproduzione di un articolo identico che esiste nella legge del 1874, e che si re-

putò necessario per evitare dubbi ed incertezze nell'esecuzione della legge. Non vi è dunque nulla di nuovo, nè nella misura della tassa, nè nelle multe.

Dopo di ciò io spero che la Camera non avrà difficoltà a votare nuovamente questo disegno di legge, che essa ha già approvato con piena cognizione di causa, specialmente dopo gli schiarimenti dati dall'onorevole guardasigilli, e dopo la sicurezza che la Camera può avere, che, dopo la votazione di essa, non si aggrava menomamente la misura della tassa, ma si produce solamente l'effetto di far pagare le tasse che sono dovute.

Vengo da ultimo all'ordine del giorno proposto dalla Commissione, il quale riguarda i verbali delle deliberazioni municipali. La Commissione per ragioni certamente molto plausibili inclina nell'avviso che si debba sancire l'esenzione di tassa pei verbali delle deliberazioni comunali, tanto più che il prodotto di questa tassa si riduce ad una somma di ben poca importanza.

A questo proposito dichiaro essere intenzione del Ministero di condurre a termine degli studi abbastanza importanti circa il modo di ritoccare e far fruttare di più le tasse degli affari, le quali pur troppo, come tutti sanno, sono oggi un peccato in decadenza.

Sono studi molto complicati e sottili, sono già incominciati e bisogna proseguirli. Ora, quando dal compimento di questi studi potrà derivare una proposta complessa di legge da presentare alla Camera, si potrà e si dovrà tener conto del ragionevole voto espresso dalla Commissione.

Quanto alla seconda parte dell'ordine del giorno colla quale s'invita il Ministero a far sì che nell'esecuzione di questa legge i comuni non sieno aggravati più di quello che sono per effetto della legge attuale, non ho difficoltà d'accettarla in massima, perchè realmente lo scopo di questa legge non è d'accrescere i pesi dei contribuenti, e quindi dei comuni, che in questo caso sono contribuenti anche essi, ma di far sì che si riscuota la tassa, e nulla più. È questo il principio a cui s'informa la legge.

Dopo queste dichiarazioni spero che la Camera vorrà accogliere la proposta del Ministero.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marcora.

MARCORA. Prendo atto, ringraziando, delle dichiarazioni e delle promesse fatte dall'amico mio l'onorevole guardasigilli e dall'onorevole ministro delle finanze, e m'auguro che i provvedimenti che essi hanno assunto impegno di adottare per l'applicazione della legge possano essere tali da smentire le niente affatto liete previsioni che, a riguardo

della prima parte della legge stessa, ho creduto di poter fare e che credo di dover mantenere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salaris.

SALARIS. Ho chiesto di parlare nell'udire l'ordine del giorno che la Commissione intende di sottoporre all'approvazione della Camera, e specialmente nell'udire la seconda parte del medesimo, della quale era mio pensiero di occuparmi; perchè l'argomento ne francherebbe la spesa.

Mi son compiaciuto quindi delle dichiarazioni fatte tanto dal relatore della Commissione, quanto dall'onorevole ministro delle finanze; dappoichè nè l'uno nè l'altro con questa legge intendono di variare, nè punto nè poco, il numero 24 dell'articolo 20 della legge di registro e bollo.

Resta dunque chiaramente inteso, che i municipi potranno avere i loro registri di qualunque carta, senza prescrizione, purchè ogni foglio abbia la marca da bollo di 50 centesimi; e che su questo foglio potranno scrivere tante deliberazioni quante se ne possano contenere in un processo verbale di una seduta.

Se questo è l'intendimento della legge, e se col secondo capoverso dell'articolo 7 nulla sarà innovato, trovo buonissima questa disposizione, e dico buonissima, perchè lascia il tempo che fa. Ma se si volesse stabilire qualche cosa di diverso, io senza punto occuparmi che questo disegno di legge dovrebbe ritornare innanzi all'altro ramo del Parlamento, riproporrei l'articolo quale è formulato nella legge sul registro e bollo.

Pensiamoci seriamente, o signori. L'egregio relatore ha detto chiaramente le ragioni che sconsigliano di aggravare di tasse di bollo le deliberazioni dei comuni e delle provincie. Voi avete tolto ai municipi la franchigia postale ed essi non scrivono più: tutte le autorità li interrogano; ma essi non rispondono, perchè non vogliono spendere. Lasciano il ministro, il prefetto, qualunque autorità senza risposta alcuna; e questo è l'effetto di aver tolto loro la franchigia postale, quand'essa rispondeva ad un interesse dello Stato, ad un interesse dei pubblici servizi. Voi avete tolto loro questo beneficio e l'avete avuto una buona lezione: se non ne avete fatto tesoro, la colpa è vostra, non dei municipi.

Ora volete voi tassare le deliberazioni dei municipi? Ebbene essi non delibereranno più. (*Si ride*) E quando si avranno dei municipi che non scriveranno e che non delibereranno, sarà meglio sopprimerli. Badate, o signori, che siamo su questa via.

Io credo pertanto che l'ordine del giorno proposto dalla Commissione sia molto serio. Spero che

la Camera lo accetterà ad unanimità. Spero anzi che l'onorevole ministro voglia proporre un temperamento, col quale sia tolta ogni tassa su tutte quelle deliberazioni dei municipi. E, se è possibile, signor ministro, dica al suo collega dei lavori pubblici che restituisca per la corrispondenza ufficiale la franchigia postale ai sindaci: ed egli farà cosa ottima. In questo modo, si avranno sollecitamente, nell'interesse del pubblico servizio, quelle risposte, che ora o non si hanno affatto, o si hanno quando il bisogno di averle è cessato. Pensiamoci noi e ci pensi il Governo; intanto oggi accogliamo l'ordine del giorno della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Morini ha facoltà di parlare.

MORINI. Io credo che questa discussione, che io ho promossa, non sia stata totalmente inopportuna.

Io non ho bisogno di prendere atto delle dichiarazioni fatte, giacchè sin da ieri, com'è mia abitudine del resto, dichiarai che non intendeva di fare alcuna opposizione. Io ho creduto che questa discussione fosse utile, e mi pare che qualche utilità ne sia derivata.

Dirò una parola all'onorevole ministro delle finanze. È vero non è aggravata la tassa, ma però essa è moltiplicata.

Io avrei desiderato che egli mi avesse data una spiegazione sul come egli supplirà alla 200,000 lire che si perderanno per l'intralasciata inserzione al repertorio degli atti, dei quali parla l'ultimo capoverso dell'articolo 4, giacchè in quest'ultima alinea sono compresi tutti i registri dei processi verbali, di cui abbiamo parlato ieri.

In qualche modo bisognerà supplire a questo. Rivolgendomi poi all'onorevole ministro guardasigilli, io ho speranza che egli saprà spezzare il pane per davvero, in modo da renderlo digeribile facilmente, dappoichè io credo che non sarà tanto facile questa cosa, e che molte difficoltà egli incontrerà su questo cammino.

Io dunque non insisto più oltre; spero che i signori ministri porranno ogni loro studio affine di evitare gl'inconvenienti che forse potranno nascere applicando questa disposizione.

GUALA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Guala ha facoltà di parlare.

GUALA. Dopo le dichiarazioni che l'onorevole ministro guardasigilli è venuto facendo, dichiarazioni che io iersera provocava e delle quali diceva in anticipazione che mi sarei contentato, quando il Governo le avesse fatte; io non ho nessuna ragione di insistere sulle precedenti osservazioni. E tanto meno insisto per la considerazione che questa legge,

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1879

dovendo andare in vigore al più presto, quando pur fosse modificata in parte minima, dovrebbe ritornare all'altro ramo del Parlamento.

Mi permetto solo di fare una raccomandazione all'onorevole guardasigilli, il quale diceva pure che nello apposito regolamento avrebbe rimaneggiato tutte queste materie, che si riferiscono essenzialmente alla tassa di registro e bollo, e la raccomandazione è che, indipendentemente dal valore della tassa, si faccia tutto il possibile per togliere quelle vessazioni, le quali sono molto più gravose qualche volta che la tassa stessa.

Di modo che, eliminando per quanto è possibile queste vessazioni, e facendo sì che gli atti procedano lisci e spediti, si possa ottenere almeno questo: che, se non sarà diminuita la tassa, saranno almeno diminuiti tutti quegli atti vessatori che generalmente, come ho già detto, sono riputati più gravosi della tassa stessa.

Del resto io mi rimetto a quanto ieri diceva il ministro, e, prendendo atto delle sue dichiarazioni, sono persuaso che su questo punto nessun magistrato potrà più arrivare a quelle conclusioni, a cui temevamo si giungesse quando l'onorevole Morini ed io prendemmo ieri a parlare.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti...

SALARIS. Ma deve rispondere il ministro!

PRESIDENTE. Ma io non posso obbligarlo a parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

MINISTRO DELLE FINANZE. Darò uno schiarimento all'onorevole Morini. L'articolo 4 del progetto di legge in discussione non esenta dal repertorio tutti gli atti ivi contemplati, ma alcuni soltanto. Vi sono alcuni atti, quelli indicati nell'ultima parte dell'articolo, i quali attualmente sono esenti dal registro e pagano una piccola tassa di repertorio. Ora questi atti, dovendo essere scritti secondo la nuova legge, in un foglio munito di bollo speciale, saranno soggetti ad una tassa equivalente a quella di repertorio a cui non saranno più soggetti. Di modo che è stato preveduto che non ci è danno per l'erario.

In ordine poi alla spiegazione provocata dall'onorevole Salaris, non posso che ripetere ciò che ho detto poco fa, che è intenzione del Ministero, come anche scopo di questa legge, di non aggravare minimamente la condizione attuale dei municipi, ma di fare in guisa che essi non vengano in virtù di questa legge a pagare di più di quello che pagano adesso che vige il sistema delle marche da bollo.

SALARIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Minervini.

MINERVINI. Non avrei preso a parlare se nel discorso dell'onorevole ministro delle finanze non avessi rilevato un proposito, che io non posso lasciar passare. La Camera, da quei banchi e dai nostri, ha espresso il convincimento che il più grave danno del paese sia l'assurdo nostro sistema tributario. E coloro, che da quei banchi proposero ed accettarono delle leggi gravose per necessità di momenti difficili, convengono ora che si debba una buona volta venire ad una riforma; e di ciò io do loro il dovuto merito. Ma l'onorevole ministro diceva che sta studiando il modo di far rendere di più queste tasse di registro e bollo. Io, quando ho udito queste parole, mi sono veramente impensierito, in quanto che 19 anni di errori, da che mi onoro di sedere in Parlamento, non ci avrebbero insegnato nulla.

Se vi è legge, la quale in Italia abbia prodotto e produca dei danni gravi, è la legge sul registro e bollo; imperciocchè essa al sistema del bollo esagerato che esiste in Inghilterra, dove però non c'è il registro, ha unito il registro esagerato della Francia, e così si accumulò sul paese un aggravio tale, che ha reso pressochè impossibile ogni relazione della vita privata e della vita sociale. E se questo non fosse, non si lamenterebbe il signor ministro perchè questa tassa non corrisponda alle previsioni. Ma non corrisponde alle previsioni qualunque tassa, che esageri le sue fiscalità; e l'onere sulle forze produttive è una assurdità economica, una enormezza.

Onorevoli colleghi, io credo che siamo venuti ad un punto in cui la riforma tributaria è il primo e più sentito bisogno del nostro paese. Le tasse ci debbono essere, ma le tasse antieconomiche e contrarie alla libertà non sono tasse, sono aggravii, onta dei poteri assoluti, non da ammettersi nei tempi di un Governo liberale.

Ora quando io veggo che invece di studiare la riforma tributaria, si vuol studiare per aggravare queste tasse, le quali, secondo l'onorevole ministro, non rendono abbastanza secondo le previsioni, io faccio questa osservazione: esse non rendono, e perchè? Perchè il carico è superiore alla possibilità di tollerarlo.

Non bisogna ritenere il nostro *quietismo quacquerio*, che cioè ogni cittadino debba pagare le tasse in buona coscienza; ciò si può ritenere quando le tasse rispondono al servizio che voi rendete; ma quando invece di ciò ne fate una spugna per attirare, per assorbire in favore del fisco tutto l'umido del paese, ma allora la resistenza è una necessità, non è un vizio, o signori, e noi dobbiamo impedire codesti estremi, che invertono i principii e la moralità.

Ma ditemi, o signori, chi paga la tassa di registro e bollo? Non la paga la ricchezza, la paga tutta il povero. Ora io domando: se l'onorevole Sella più volte in questa Camera ha fatto voti per la riforma di questa tassa, non ostante che egli qualche volta ne sia stato l'autore per allargarla, ed aggravarla ed esasperarla, bisogna dire la verità, coscienza di coscienza ha sempre pure egli ripetuto che questa tassa bisogna rivederla; questa necessità non può essere messa in dubbio.

Ora, o signori, per la vendita si paga il 4 e 80 per cento, e chi la paga? Chi cessa di essere il proprietario. E nell'esproprio, in forza della legge dei ribassi, si avvera che se si espropria un podere, non si arriva a pagare le spese e le tasse, e il cittadino resta spogliato, ed il creditore rimane ancora creditore!

Se questo stato di cose possa portare il consenso del Parlamento a continuare in questa specie di spensierato *quietismo*, io veramente non saprei ammetterlo. Quindi io prego l'onorevole ministro, i di cui principii economici e politici, io non conosco solamente da ora, ma da molti anni, a prendere in considerazione queste mie osservazioni.

Egli non può guardare questa tassa di buon viso, poichè egli sa che le tasse le quali esagerano l'imposizione sulle possibili relazioni cittadine, rendono sempre meno delle loro previsioni, e quindi io pregherei l'onorevole ministro che facesse una legge di registro e bollo liberale, scientifica, economica, tale che sia proporzionata alla garanzia dei dritti e delle date e non oltre.

Ma, signori, dovete ripensare quale aggravio la legge di registro e di bollo arrecò di un subito alla maggior parte degli Italiani ed in una sol volta. Ond'è che io, e con me, e con maggior competenza, l'onorevole Mancini, ci opponemmo quando questa tassa fu imposta nel resto d'Italia, solo perchè sventuramente tormentava il piccolo ed illustre Piemonte. Che cosa si pagava negli altri paesi? Il diritto fisso. Voi avete stabilito il diritto graduale, ma non il diritto graduale, secondo il sistema francese, perchè in Francia si arresta ad un certo punto; avete bensì stabilito il diritto graduale all'infinito, in modo che quando si tratta di un contratto per ferrovie o per altra operazione industriale o commerciale o per altra impresa qualunque, è già fallita la società perchè si riscuote la tassa che si suppone in 90 anni corrispondere al presunto lucro. Dunque avete l'esagerazione del sistema stesso della Francia, che è il paese il meno civile in fatto d'imposte, ed ora lavora a modificarle.

E voi avete ancora che fra noi la proprietà ha il valore venale, pel Codice, pari a 60 volte il tri-

buto, e quando deve pagare la tassa la stessa proprietà si valuta al 120 il tributo! Ma io domando se quest'ordine di cose sia compatibile colla libertà e colla giustizia. Procediamo. Nel mutuo chi paga la tassa? La paga l'infelice che deve prendere il capitale per il lavoro, e questo lavoro è quello che produce, e la produzione è la ricchezza del paese. Dunque quando voi attaccate, distruggete le sorgenti di ricchezza del paese, ci riducete a quel marasma in cui siamo caduti. Guardate le importazioni e le esportazioni che cosa rivelano. Ecco perchè in occasione di questa legge io ho voluto parlare, per invitare prima i miei colleghi di questa parte della Camera a mettersi d'accordo, al fine di provvedere che il sistema tributario sia reso conforme ai veri principii d'economia e di libertà; per pregare poi l'onorevole ministro delle finanze, che in quanto alla tassa di registro e bollo, ne diminuisca l'onere, tolga la tassa socialista delle successioni, che quattro quinti d'Italia non avevano, e che loro fu imposta in grazia non so di quale vantaggio.

Così operando soltanto voi farete cammino nella via dell'economia, della giustizia e della libertà.

Io non voterò questa legge, perchè anche nel mese di luglio l'avrei combattuta. Mi duole che questi mezzucci si adoperino per ottenere altri tre milioni di più.

Se occorrono assolutamente altri 3 milioni, veniteli a chiedere con altri mezzi che questi non siano, e vi saranno accordati; ma, ripeto, se con questi mezzucci, e sotto l'ironia di migliorare, non si venga ad aggravare l'onere e le fiscalità di leggi, che hanno inaridita la sorgente di ogni produzione agraria, commerciale ed industriale. Questo ente Stato stabilito fra noi come il Saturno nella favola che divora i suoi figli, deve trasformarsi in ente benefico, promotore, e tutelatore dello sviluppo delle risorse del paese. Piluccare con questa leggina tre milioni è una cosa punto conveniente: io rinunzierei ad una legge come questa, se fossi sul banco dei ministri, anzichè appoggiarla e presentarla.

Quindi io riepilogo. Noi dovremmo fare preghiera ai signori ministri perchè attendessero con opera concorde a riformare il sistema tributario d'Italia, e a riformare questo sistema tributario d'Italia, o signori, questa è la sola via, poichè tutti i mezzi usati fin qui furono conati sterili ed inutili. Molte volte è stata rimaneggiata la ricchezza mobile, il registro e bollo sette o otto volte, così di tutte le altre imposte. Invece le imposte le quali *a priori* sono ritenute anti-liberali e di inceppamento alla vita collettiva ed individuale dei cittadini italiani si dovrebbero abolire o sospendere per un dato periodo di tempo ed il preventivo di quelle che sarebbero abo-

lite o sospese dovrebbe essere provvisoriamente imposto con una tassa unica.

Sarebbe poi da studiarsi il problema se dovesse adottarsi il sistema della tassa unica progressiva o non progressiva o sul capitale o sul movimento cioè pel reddito, o il sistema delle tasse molteplici, allargandone la base e mitigando l'onere ed esentandone le sostanze necessariamente alimentari. Ma fino a che non avrete il coraggio di far questo, di sopprimere, cioè, le imposte che male funzionano surrogandole con altri mezzi logici e possibili, non raggiungerete lo scopo, ed avrete sempre in ogni scorcio di Sessione (come avviene da 19 anni dacchè mi onoro di sedere in Parlamento) l'esercizio provvisorio, le tasse che non rendono, e dopo qualche raffazzonamento si ricadrà sempre nell'anno seguente negli stessi danni dell'anno precedente.

Io quindi vorrei che questa legislatura la quale è moribonda (*Rumori*) facesse senno, e che l'ultimo atto del suo testamento fosse quello di dare all'Italia un sistema tributario rispondente alla scienza economica e civile, alla giustizia ed alla libertà vera. (*Bene! bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salariis.

SALARIS. Ho domandato di parlare unicamente per prendere atto delle dichiarazioni del signor ministro e per ringraziarlo.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Ora leggo l'ordine del giorno proposto dalla Commissione:

« La Camera invita il ministro delle finanze a proporre in altro progetto di legge l'abolizione della tassa a carico delle provincie e comuni di cui al n° 24 dell'articolo 20 della legge sul bollo 13 settembre 1874, e nel frattempo lo invita a provvedere affinchè nell'applicazione della facoltà consentita dall'articolo 7 del presente progetto i comuni e le provincie non vengano a subire aggravii maggiori di quelli imposti dalla legge suddetta 13 settembre 1874. »

L'onorevole ministro delle finanze mi pare che abbia dichiarato di accettare quest'ordine del giorno.

MINISTRO DELLE FINANZE. Sì.

PRESIDENTE. Allora lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Ora passeremo alla discussione degli articoli.
Ne do lettura.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli:)

CAPO I.

Modificazioni della legge sulle tasse di registro.

Art. 1.

Per le autenticazioni fatte dai notari delle firme apposte alle scritture private, le tasse stabilite dall'articolo 106 della tariffa annessa alla legge del 13 settembre 1874, n° 2076 (serie 2°), invece di essere pagate mediante l'applicazione delle marche indicate nel citato articolo, saranno riscosse dai ricevitori contemporaneamente alla registrazione delle scritture anzidette quando ne sia il caso.

Art. 2.

Gli atti di che agli articoli 105, 132, 133 e 134 quattro ultimi capoversi, della tariffa annessa alla citata legge del 13 settembre 1874, n° 2076, invece di essere assoggettati alla formalità della registrazione mediante le marche ivi indicate, dovranno essere scritti in carta filigranata, la quale, oltre del bollo ordinario stabilito dalla legge del 13 settembre 1874, n° 2077 (serie 2°), sarà munita di un bollo speciale rappresentante la tassa fissa di registro rispettivamente dovuta.

Per gli atti, le copie e gli estratti nei quali occorrono più fogli, l'obbligo della carta munita del bollo speciale sarà limitato al primo foglio.

I decreti o provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli atti d'uscieri, e le certificazioni e dichiarazioni di conformità dei notari e degli archivisti e altri ufficiali pubblici, che a norma delle leggi vigenti dovessero farsi di seguito ad altri atti, potranno essere scritti sugli stessi fogli dell'atto a cui si riferiscono, purchè il primo foglio sia munito del bollo speciale corrispondente alla tassa fissa di registro dovuta per l'atto medesimo e per quello da farsi di seguito.

Art. 3.

Occorrendo enunciare in altri atti alcuno di quelli indicati nel precedente articolo 2. dovrà farsi menzione del valore del bollo speciale applicato agli atti enunciati.

Art. 4.

Gli atti contemplati da questa legge pel pagamento della tassa di registro mediante bollo speciale, che occorrono nei procedimenti o agli effetti di che negli articoli 136 e 142 della citata legge del 13 settembre 1874, n° 2076, continueranno ad essere soggetti all'iscrizione a repertorio e alla registrazione formale a debito o gratuita secondo le norme stabilite dal titolo IV, capo II e dal titolo VI, capo I e II della detta legge.

Gli altri atti che devono farsi in carta munita di

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1879

bollo speciale, saranno esenti dall'iscrizione al repertorio.

Art. 5.

Chiunque contravvenga alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3, o altrimenti faccia uso di atti scritti su carta non munita del bollo speciale, o munita di bollo speciale inferiore a quello prescritto, incorrerà nella soprattassa di lire quaranta per ciascun atto, oltre al pagamento della tassa dovuta.

Art. 6.

Per la esazione coattiva delle tasse rappresentate da bollo speciale e delle relative soprattasse, per i termini di prescrizione, non che per la decisione delle controversie che insorgano sulle medesime, saranno applicate le disposizioni della citata legge sulle tasse di registro.

CAPO II.

Modificazioni della legge sulla tassa di bollo.

Art. 7.

Per gli atti indicati nell'articolo 20, n. 15, 17, 19, 36 e 39 della legge sul bollo del 13 settembre 1874, n° 2077, il pagamento delle tasse di bollo non si farà mediante l'applicazione di marche, ma mediante l'impiego della carta filigranata, estendendosi ai suddetti atti il disposto dell'articolo 19 della citata legge.

Gli atti di cui ai numeri 16 e 24 del citato articolo, saranno pure scritti su carta filigranata; potranno però farsi in carta libera, sottoponendoli prima della sottoscrizione al bollo straordinario mediante punzone o visto per bollo.

Art. 8.

Per i registri dello stato civile, di che al n° 18 dell'articolo 20 della citata legge 13 settembre 1874, n° 2077, la tassa dovrà pagarsi senza la materiale apposizione del bollo a senso dell'articolo 5 e del titolo IX della legge suddetta.

La liquidazione delle tasse sarà fatta ad anno compiuto in ragione del numero dei fogli impiegati, che sarà accertato dai pretori in occasione dell'ispezione da eseguirsi nel mese di gennaio di ciascun anno.

I comuni pagheranno le tasse dovute dentro 30 giorni dalla notificazione dell'invito a pagamento, sotto pena in caso di ritardo di una soprattassa eguale al decimo della tassa dovuta.

Art. 9.

La pena pecuniaria per le quietanze o ricevute ordinarie in contravvenzione alla citata legge 13

settembre 1874, n° 2077, sarà applicata esclusivamente al creditore che le ha rilasciate, nonostante qualunque patto in contrario e il debitore non sarà tenuto che al pagamento della tassa, quand'anche dovesse far uso della quietanza sfornita di bollo.

Art. 10.

La tassa di cinque centesimi stabilita dal n° 7, articolo 20 della citata legge sul bollo, sarà applicabile alle quietanze o ricevute ordinarie, qualunque sia il loro ammontare, che si rilasciano dalle società anonime o in accomandita per azioni e dalle società o compagnie di che nel titolo II della legge 8 giugno 1874, n° 1947 (serie 2^a), tenuto fermo l'obbligo dell'applicazione d'ufficio delle marche relative a norma dell'articolo 15, primo alinea della citata legge 13 settembre 1874, n° 2077.

CAPO III.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 11.

Tutte le tasse superiori a centesimi 10, per le quali è provveduto colla presente legge, sono soggette all'aumento dei due decimi, di che agli articoli 158 e 77 delle precitate leggi 13 settembre 1874, n° 2076 e 2077.

Art. 12.

Gli atti soggetti a bollo speciale che dovessero farsi di seguito ad altri atti anteriori all'attivazione della presente legge, a cura del funzionario o pubblico ufficiale da cui saranno fatti, dovranno essere sottoposti alla registrazione formale presso l'ufficio di registro del rispettivo distretto del pagamento della tassa fissa rappresentata dal bollo speciale, nei termini e sotto le sanzioni penali stabilite dagli articoli 73, 93 e 98, della citata legge sulle tasse di registro.

Gli stampati e registri per gli atti e documenti dalla presente legge contemplati per le tasse di bollo che al giorno della sua attivazione fossero già muniti regolarmente delle marche da bollo prescritte, potranno essere adoperati e portati a compimento senza altre formalità relative all'applicazione delle suddette tasse di bollo.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge contenute nelle leggi sulle tasse di registro e bollo.

Con regolamento approvato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto per lo esegimento della presente legge.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1879

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE
SULLA LEVA MARITTIMA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per la leva marittima del 1880.

Si dà lettura del disegno di legge.

QUARTIERI, segretario. (*Legge*)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Come la Camera sa, la Commissione nella sua relazione propone un ordine del giorno. Ne do lettura:

« La Camera invita il Ministero a proporre le modificazioni necessarie perchè la legge fondamentale sulla leva marittima, pur tenendo conto delle speciali condizioni della marina, si conformi il meglio possibile al principio del servizio personale obbligatorio. »

L'onorevole ministro della marina ha facoltà di parlare.

ACTON, ministro della marina. Io accetto l'ordine del giorno proposto dalla Commissione. Farò immediatamente studiare il problema, perchè possa essere risoluto, tenute presenti le condizioni speciali della marina, in modo soddisfacente al principio di giustizia, al quale è informato lo stesso ordine del giorno.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la facoltà di parlare, metto dunque a partito l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, ed accettato dall'onorevole ministro della marina.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Si passa ora alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire la leva marittima dell'anno 1880 sulla classe dei nati nell'anno 1859.

« Il primo contingente di questa leva è fissato a 2000 uomini. »

(È approvato.)

« Art. 2. È fissata in lire 2000 la somma da pagarsi per ottenere, nell'anno 1880, il passaggio dal primo al secondo contingente in base all'articolo 74 della legge fondamentale sulla leva marittima in data 18 agosto 1871, n° 427 (serie 2°). »

(È approvato.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVENZIONE COLLA SOCIETÀ INGLESE PENINSULARE PER UN SERVIZIO DI NAVIGAZIONE A VAPORE FRA VENEZIA E BRINDISI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convenzione colla società inglese Peninsulare per un regolare servizio di navigazione a vapore fra Venezia e Brindisi. »

Si dà lettura del disegno di legge.

QUARTIERI, segretario, legge il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È approvata la qui unita convenzione stipulata il 5 ottobre 1879, per lo Stato dai ministri dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio e delle finanze colla Società Peninsulare ed Orientale per un regolare servizio di navigazione a vapore fra Venezia e Brindisi, in coincidenza dei servizi per Alessandria d'Egitto ed oltre Suez. »

Nessuno chiedendo di parlare pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 2. Per l'adempimento delle condizioni dell'accennata convenzione il Governo del Re è autorizzato ad aggiungere al capitolo *Servizio postale e commerciale marittimo* del bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1880 la somma di lire quattrocento sedicimila seicento sessantasette (lire 416,667), non che quella di lire cinquecento mila (lire 500,000) nei bilanci degli anni successivi. »

(È approvato.)

GIURAMENTO DEL DEPUTATO RAVELLI GABRIELE.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Ravelli, l'invito a prestar giuramento.

(*Legge la formola*)

RAVELLI. Giuro.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1879

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO DEI DISEGNI DI LEGGE GIÀ DISCUSSI ED APPROVATI PER ALZATA E SEDUTA.

PRESIDENTE. Si passerà alla votazione a scrutinio segreto sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia e sui seguenti disegni di legge: 1° Modificazione della legge sulle tasse di registro e bollo; 2° Leva militare marittima dell'anno 1880; 3° Convenzione colla società inglese Peninsulare per un regolare servizio di navigazione a vapore fra Venezia e Brindisi.

Si procede alla chiama. Prego gli onorevoli deputati di volere venire a votare di mano in mano che saranno chiamati.

QUARTIERI, segretario. (*Fa la chiama*)

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER PROROGARE IL TERMINE PER L'INCHIESTA SULLO ESERCIZIO DELLE STRADE FERRATE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Lugli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LUGLI, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per la proroga dei termini per l'inchiesta sull'esercizio delle strade ferrate.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DELLA VOTAZIONE SOPRA DIVERSI DISEGNI DI LEGGE.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

(*Si procede alla enumerazione dei voti.*)

Annunzio alla Camera il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stati di prima previsione del Ministero di grazia e giustizia dell'entrata e spesa del Fondo del culto per il 1880:

Presenti e votanti	215
Maggioranza	108
Voti favorevoli	188
Voti contrari	27

(La Camera approva.)

Modificazioni della legge sulle tasse di registro e bollo:

Presenti e votanti	213
Maggioranza	107
Voti favorevoli	149
Voti contrari	64

(La Camera approva.)

Leva militare marittima dell'anno 1880:

Presenti e votanti	213
Maggioranza	107
Voti favorevoli	192
Voti contrari	21

(La Camera approva.)

Convenzione colla Società inglese Peninsulare ed Orientale per un regolare servizio di navigazione a vapore tra Venezia e Brindisi:

Presenti e votanti	212
Maggioranza	107
Voti favorevoli	182
Voti contrari	30

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del bilancio di prima previsione del Ministero della marina per il 1880.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io sarei grato alla Camera se volesse permettere che si procedesse prima alla discussione del progetto di legge per modificazioni della legge relativa alle concessioni governative.

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, l'onorevole ministro delle finanze prega la Camera di invertire l'ordine del giorno, cioè, di far precedere al bilancio della marina la discussione sul disegno di legge concernente la legge sulle concessioni governative prima del bilancio della marina.

Non essendovi obiezioni, si intenderà accolta la istanza fatta dall'onorevole ministro delle finanze.

Chiedo all'onorevole ministro delle finanze se accetta che la discussione si apra intorno al disegno della Commissione, o se mantiene il proprio.

MINISTRO DELLE FINANZE. Dichiaro di accettare che la discussione si apra sulla proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Si dà lettura della proposta della Commissione.

QUARTIERI, segretario. (*Dà lettura del disegno di legge*)

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1879

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passerà alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Ai n° 6, 8, 9, 10, 12, 38, 48 e 49 della tabella annessa alla legge 13 settembre 1874, n° 2086 (serie 2°), sono sostituiti i seguenti:

NUMERO d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSE	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
6	Decreti reali di autorizzazione a cambiamento di cognomi	40 »	Sono esenti dalla tassa i trovatelli controdistinti soltanto colla indicazione dell'ospizio in cui furono raccolti o con altri nomi generici.
8	Decreti reali per concessione di titoli di nobiltà o di predicati o per autorizzazione a riceverli da potenza estera o riconoscimento di quelli ricevuti: a) pel titolo di principe b) pel titolo di duca c) pel titolo di marchese d) pel titolo di conte e) pel titolo di barone f) per qualunque altro predicato non compreso nelle precedenti lettere	» 24,000 » 20,000 » 16,000 » 12,000 » 8,000 » 4,000 »	Qualora i titoli o predicati siano trasmissibili agli eredi, la tassa è aumentata di un terzo.
9	Decreti reali di concessione di nuovi stemmi gentilizi o civici o di riconoscimento o approvazione degli stemmi medesimi: Per gli stemmi privati Per gli stemmi civici	500 » 50 »	Per gli stemmi gentilizi trasmissibili agli eredi la tassa è aumentata di un terzo.
10	Autorizzazione a far uso di decorazioni od onorificenze cavalleresche straniere . . .	90 »	Se trattasi di decorazioni od onorificenze ereditarie, o che importano un titolo ereditario la tassa è aumentata di un terzo.
12	Autorizzazioni di società anonime o in accomandita per azioni o di modificazioni dei loro statuti, ed autorizzazioni od ammissioni di società estere a fare operazioni nel regno: Se il capitale delle società, e quanto alle società estere, la parte di esso destinata alle operazioni nel regno non eccede le lire 100,000 Se è da oltre 100,000 a 1,000,000. Se da oltre 1,000,000 a 2,000,000. Per ogni milione di più saranno dovute in aumento alle lire 350: Da oltre 2 milioni fino a 6 Da oltre 6 fino a 12 Da oltre 12 fino a 20 Da oltre 20 fino a 30 Da oltre 30	25 » 250 » 350 » 100 » 150 » 200 » 250 » 300 »	Trattandosi di società per azioni la tassa deve proporzionarsi al capitale nominale delle azioni medesime fissate dall'atto costitutivo della società, senza riguardo all'epoca della loro emissione. L'approvazione delle modificazioni degli statuti o patti sociali senza aumento di capitale è soggetta al quinto della tassa pagata sull'autorizzazione precedente. Nel caso di aumento di capitale, se questo aumento, riunito al capitale precedente, determinasse la classificazione della società in una categoria delle di contro tasse graduali, superiore a quella in cui avrebbe dovuto classificarsi in rapporto al solo capitale precedente, sarà pagata la tassa graduale in ragione del capitale complessivo, fatta deduzione di quella pagata o che avrebbe dovuto pagarsi sul capitale precedente, qualora l'autorizzazione relativa fosse stata emessa sotto l'influenza della presente legge. Qualora l'aumento di capitale non inducesse il passaggio della società ad una categoria superiore, sarà pagata la tassa come semplice modificazione di statuti o patti sociali.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1879

NUMERO d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSE	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
38	Licenze e certificati di iscrizione annuale di che agli articoli 32 e 57 della legge sulla sicurezza pubblica	2 >	Le licenze e i certificati controindicati non potranno essere rilasciati senza che sia provato il pagamento preventivo della tassa corrispondente. Per i trattenimenti di che nella prima parte del controcitato articolo 32 della legge di sicurezza pubblica la tassa sarà applicata in ragione di una lira per ciascun giorno di durata della licenza, nè questa potrà rilasciarsi o rinnovarsi se non per un numero determinato di giorni.
48	Licenza prescritta coll'articolo 456 del Codice penale per fabbricazione, vendita, o introduzione dall'estero per farne commercio, di armi insidiose Vidimazione annuale delle dette licenze	100 > 10 >	Le licenze già rilasciate sono soggette al solo diritto per la vidimazione che dovrà richiedersi entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge. Coloro che, obbligati a munirsi della licenza, non ne fossero ancora provvisti, dovranno chiederla nello stesso termine di due mesi. I contravventori o i ritardatari saranno soggetti alla pena del triplo della tassa dovuta.
49	Permesso annuale di portare armi da fuoco non proibite, anche per uso di caccia: a) per spingarde, archibusi, o altra arma da getto, a cavalletto, o con appoggio fisso, e per una sola arma per ogni arma di più b) per qualunque arma o per uso di caccia o per difesa personale (Le guardie forestali o campestri, private o comunali, pagheranno una tassa minima di lire 5, qualora sieno <i>giurate</i> .)	55 > 30 > 15 >	Chi vuole il permesso per più di una delle categorie d'armi controsegnate, potrà ottenerlo pagando, oltre la tassa intera della categoria superiore domandata, due terzi della o delle altre da comprendersi nella licenza. La pena delle contravvenzioni è il quintuplo della tassa fissata per la licenza di cui dovrebb'essere munito il contravventore secondo le armi di cui è in possesso, oltre la confisca delle armi e della cacciagione. Rimangono ferme le penalità sanzionate da speciali disposizioni legislative per le trasgressioni al divieto di alcuno dei modi di caccia controindicati.
50	Permesso annuale di cacciare senz'armi da fuoco: a) Con reti aperte, a paretaio, prodine, boschetti pei tordi b) Con roccoli, bressanelle o qualunque specie di <i>vagne fisse</i> in uno spazio non maggiore di un ettare c) Con reti in riva al mare e nelle gole dei monti dette <i>passate, lanciatore, lacci, trappole, archetti</i> e trabocchetti di ogni specie d) Caccia fissa con panie (uccelliere) e) Caccie vaganti con reti, o qualunque specie di caccia senza armi da fuoco non contemplata colle lettere precedenti f) Caccie vaganti con panioni	25 > 50 > 100 > 18 > 12 > 6 >	La licenza è personale e indicherà il genere della caccia per cui fu rilasciata, e, trattandosi di caccia con reti stabili, preciserà anche il luogo di esercizio. Chi vuole la licenza per più di una categoria di caccia, potrà ottenerla pagando la tassa intera per la categoria superiore tra quelle domandate, e due terzi per ciascuna delle altre da comprendersi nella licenza. La pena delle contravvenzioni è il triplo della tassa fissata per la licenza di cui dovrebb'essere munito il contravventore secondo il genere di caccia per cui è contestata la contravvenzione, oltre la confisca della cacciagione e degli utensili e stromenti venatorii. Rimangono ferme le penalità sanzionate da speciali disposizioni legislative per le trasgressioni al divieto di alcuno dei modi di caccia controindicati.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1879

PRESIDENTE. All'articolo 1 è proposta una modificazione dall'onorevole Romeo, il quale propone che al numero 8 si aggiunga, nelle norme speciali per la liquidazione, quanto segue:

« Qualora si tratti di rinnovazione o di riconoscimento dei titoli e predicati di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, la tassa sarà di una terza parte di quella rispettivamente stabilita per concessione od autorizzazione a riceverli da potenze estere.

« Non potrà essere data comunicazione dei decreti nè di qualunque atto senza che sieno prima pagate le tasse corrispondenti. »

MINGHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Minghetti, la discussione generale è chiusa; intende parlare sull'articolo 1?

MINGHETTI. Sull'articolo 1.

Dalla relazione della Commissione risulta che da questa legge essa non spera che poche centinaia di mille lire; io, per dire la verità, sarei anche più modesto del relatore; non di meno desidererei di sapere se l'onorevole ministro crede veramente da questi aumenti di tasse sulle concessioni, di poter ricavare un prodotto rimarchevole ed in quale misura. La Commissione stessa, ripeto, non solo mette in dubbio i larghi proventi, ma afferma che non ne spera da questa modificazione che uno piccolissimo.

MINISTRO DELLE FINANZE. Rispondo anzitutto alla interrogazione fattami dall'onorevole Minghetti, se il ministro delle finanze spera o no grandi aumenti di entrata da questo disegno di legge.

Per verità, un aumento considerevole d'entrata io non lo spero dalle tasse sui titoli nobiliari, ma quando si considera tutto il disegno di legge nel suo complesso, e specialmente nella parte che riguarda le licenze di caccia e i porti d'arme, io credo che, secondo le notizie desunte anche dal ministro dell'interno, e secondo fatti accertati dall'amministrazione che questo progetto come è modificato dalla Commissione, potrà portare un beneficio all'erario di poco meno di tre milioni; e potrei in altra occasione dare alla Camera le dimostrazioni più circostanziate.

Venendo poi all'aggiunta che è stata proposta dall'onorevole Romeo, mi permetto innanzi tutto di fare osservare alla Camera che la disposizione di questa legge, relativa alla tassa per i titoli di nobiltà dovrebbe essere messa d'accordo con quello che si legge nel regolamento per la Consulta araldica; affinchè nell'applicazione pratica della legge non sorgano dubbiezze e controversie. Ora, nell'articolo 16 del regolamento per la Consulta araldica si definiscono le parole concessione, conferma, rinnovazione e riconoscimento dei titoli. Ivi è detto:

« che è concessione l'atto con cui è data origine ad un titolo nuovo; e conferma l'atto con cui è autorizzato l'uso nel regno di un titolo concesso da una potenza estera; è rinnovazione l'atto con cui un titolo esistente in una famiglia viene fatto rivivere a beneficio di qualche persona della famiglia stessa; è riconoscimento l'atto con cui è dichiarato legale il titolo posseduto pacificamente per varie generazioni, e conservato tuttora, senz'altro possa giustificarsene con apposito documento, o con titolo legale l'originaria concessione. »

« Chiamasi anche riconoscimento l'attestazione della Consulta Araldica, spedita dal Ministero dell'interno, che una persona ha diritto di portare un titolo d'onore, per successione, o in forza di concessione e investitura. »

Ciò posto, io credo che sarebbe conveniente che la frase « riconoscimento di titoli ricevuti da Potenze estere » stata aggiunta...

MINGHETTI. Chiedo di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE... fosse cambiata in quest'altra « conferma di titoli ricevuti da Governi stranieri » poichè allora si troverebbe il disposto della legge in perfetta armonia con quello che è stabilito nel regolamento per la Consulta Araldica, altrimenti sorgerebbe dubbio se per riconoscimento non s'intenda qualche altra cosa differente. Spero che la Commissione vorrà acconsentire a questo piccolo emendamento di forma. Ma l'onorevole Romeo fa un passo più in là, non si arresta soltanto alla conferma dei titoli ricevuti da Potenze estere, ma vuole comprendere in quest'articolo anche tutti gli altri casi che sono indicati nel regolamento della Consulta Araldica, cioè a dire la rinnovazione e il riconoscimento e propone per questi casi di rinnovazione e di riconoscimento di titoli mobiliari il pagamento della terza parte della tassa. Per parte mia dichiaro di non avere nessuna difficoltà di accettare l'aggiunta proposta dall'onorevole Romeo, e credo che fino ad un certo punto sia anche giustificato che se si paga una tassa per la concessione di un titolo nuovo o per la conferma di titolo ricevuto da un Governo estero, si possa anche pagare una tassa minore nel caso di rinnovazione di un titolo, di cui sono smarriti i documenti d'investitura originaria, e nel caso anche del riconoscimento di un titolo esistente che si vuol far passare ad un altro membro della famiglia.

Quindi, salvo a modificare la mia opinione in seguito alle osservazioni che potesse fare la Commissione, io, allo stato presente delle cose, dichiaro di non aver difficoltà di accettare nell'interesse delle finanze l'aggiunta che è stata proposta.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1879

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Minghetti.

MINGHETTI. Io avrei vivamente desiderato che l'egregio ministro delle finanze ci avesse spiegato minutamente come intende di ricavare da questa legge tre milioni, ma comprendo che al momento in cui siamo la Camera debba desiderare che questa prova venga data in altra occasione; ed io non ho difficoltà di aspettare che se ne riparli quando all'onorevole ministro piacerà di darci questa dimostrazione. Ma mi preme che si sappia che se in questa Camera vi sono non pochi, i quali consentono nell'opinione espressa nella relazione della Commissione che qualche centinaio di mille lire in più ha da entrare alla fine d'anno nelle casse dello Stato per le modificazioni di questa tabella, come dice la relazione; vi sono in questa stessa Camera non pochi che andrebbero forse anche al di là della Commissione, tanto sono lontani dallo sperare da questa legge quell'aumento di tre milioni che si lusinga d'ottenere l'onorevole ministro.

Chechè sia, ripeto, rimandiamo pure la prova e la disamina ad altro tempo, ma non passi questa occasione e questa discussione senza che almeno si affermi che qui v'è gente che crede molto vere, molto giuste le previsioni della Commissione.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io veramente non so sopra quali dati, sopra quali elementi la Commissione abbia affermato che questa legge non possa dare che un provento di qualche centinaio di mila lire di più, perchè non trovo nella relazione della Commissione dimostrata questa sua affermazione: onde amerei che la Commissione stessa mi chiarisse dell'errore in cui io fossi caduto, prevedendo da questo progetto di legge una entrata molto maggiore per le finanze dello Stato.

DI CARPEGNA, relatore. La Commissione ha ricevuto dal ministro delle finanze, soltanto in seguito a richiesta fattane, alcuni quadri, nei quali è venuta in questa convinzione, che cioè quasi tutti gli articoli delle concessioni governative, che vengono a modificarsi con la presente legge, e singolarmente gli articoli per titoli nobiliari, per stemmi gentilizi e cambiamento di cognomi, avevano poco, o quasi nulla prodotto di beneficio all'erario negli anni passati. Quindi la Commissione dovette, nella sua maggioranza almeno, venire nella conclusione, che se qualche aumento realmente poteva sperarsi da queste modificazioni, si era appunto in quei due numeri 48 e 49, in cui si parla di licenze di caccia e porto d'arme. E andando più innanzi del ministro, ha creduto appunto di proporre alcune variazioni nella base di queste tariffe, le quali rendessero possibile (senza vessazioni maggiori ai cittadini, anzi senza

continue contravvenzioni odiose e difficilissime a potersi stabilire) un non lieve beneficio all'erario, con l'aumento di qualche centinaio di mila lire.

Le licenze da caccia, insieme a quelle di porto d'arme, hanno fruttato fin qui, in media, circa 2 milioni all'anno; ora colle modificazioni proposte, la Commissione, almeno nella sua maggioranza, è convinta che potrà forse aggiungersene un altro. Più di questo, francamente, la Commissione non ispera, e questo fu detto chiaramente nella relazione.

Per gli altri titoli che si sono modificati con questa legge, la Commissione non ha trovato nei quadri, che nel passato sieno venute all'erario cifre tanto considerevoli, da potersi fare fondato assegnamento di aumenti avvenire.

MARTINI. Desidero dire due parole per una breve osservazione sulle tasse per la caccia.

Io riconosco che la Commissione ha migliorato per questa parte il disegno governativo. Ad ogni modo rimane sempre un grandissimo inconveniente.

Si impone la tassa di 100 lire per le reti in riva al mare, per le *passate*, per i *lanciatori*, i *lacci*, le *trappole*, gli *archetti*, ed i trabocchetti di ogni specie. Ora ognuno sa che le *lanciatore* ed i *lacci* appartengono a quei modi di caccia che riescono ad un'assoluta distruzione della specie. Intendo benissimo che se proponessi di togliere qui queste due parole *lacci* e *lanciatore* potrei riuscire allo scopo contrario a quello che mi propongo, perchè non stabilendosi per esse alcuna tassa la caccia colle *lanciatore* e coi *lacci* potrebbe ritenersi esente da ogni tassa. Nessuno ignora che coi *lacci* si caccia tutto od almeno metà dell'inverno nella Maremma e si piglia una quantità infinita di uccelli. Vorrei dunque proporre che per le *lanciatore* ed i *lacci* si aumentasse (giacchè questo non è il luogo per proibire alcuna specie di caccia) tanto la tassa da porre un freno a codesta caccia, che ripeto, non è più un passatempo, non è più un esercizio, ma una vera distruzione. Oltre a ciò, vorrei che alle parole *lanciatore* e *lacci* se ne aggiungesse un'altra che designa una certa specie di caccia che si fa nel Veneto e nella Toscana, che si chiama caccia al *diluvio*. Il *diluvio* è una specie di ombrello impaniato che ha nel mezzo un lume.

TOALDI. Il diluvio è proibito.

MARTINI. Il diluvio sarà proibito ma la caccia si fa. Sarà proibito nel Veneto, ma in Toscana si adopera e si prendono molti uccelli in ogni notte. Io vorrei dunque che si facesse un comma speciale, che potrebbe essere il *c*, o il *d*, per stabilire che per le *lanciatore*, i *lacci* ed il diluvio la tassa è portata a 500 lire. Ripeto, io capisco che si tenda per pas-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1879

satempo, per esercizio, ma non capisco che si facciano delle tasse che, distruggendo la specie, arrecano poi anche gravissimi danni all'agricoltura.

Faccio perciò formale proposta di aumentare la tassa per questi tre generi di tesa, a 500 lire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. L'onorevole Martini mi ha quasi prevenuto. Io mi ero fatta or ora qualche annotazione appunto per discorrere della caccia. Nella relazione è detto :

« Resta per altro inteso che quelle specie di caccia, che sono attualmente proibite con leggi speciali in alcune provincie, restano proibite, ancorchè accidentalmente nominate in questa tabella. »

Io crederei che fosse opportuno all'articolo che propone l'onorevole Martini di dichiarare che con queste tasse si autorizzano le specie di caccia proibite nelle provincie dove esse non sono permesse.

Per togliere ogni equivoco io le vorrei assolutamente proibite. È notorio che lo sterminio degli uccelli va a danno dell'agricoltura. Sonvi naturalisti ed agronomi, i quali credono che, se si perseguitassero meno gli uccelli, avremmo minor danno nell'agricoltura, alla quale riescono gravemente infesti vermini ed insetti che gli uccelli s'incaricano di distruggere. Alcuni anzi suggerirebbero che, in quelle provincie che sono minacciate dalla fillossera, fosse assolutamente proibita ogni caccia, onde gli uccelli potessero distruggere la mosca della fillossera. La fillossera si propaga, è vero, sotterra; ma principalmente la sua propagazione si fa più rapida quando si trasforma in insetto...

Voce. Alato.

CAVALLETTO. Sì, la fillossera alata, si trasporta più facilmente e rapidamente da un posto all'altro e a grandi distanze. Se nelle provincie che sono afflitte dalla fillossera si proibisse la caccia degli uccelli insettivori, è certo che questa propagazione della fillossera sarebbe ritardata.

Ma ad ogni modo, io mi associo alla proposta dell'onorevole Martini e prego poi la Commissione di togliere ogni equivoco e di dichiarare in quell'articolo aggiuntivo che dove certe caccie sono proibite, restano proibite.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Filì-Astolfone.

FILÌ-ASTOLFONE. Io non devo dire che pochissime parole su quest'articolo, che si riferisce ai permessi di porto d'armi. E le mie osservazioni saranno dettate più da una specie di pratica che dal sentimento di voler portar lume alla discussione di questa legge sulla quale giungo proprio improvviso.

La legge che ci è proposta ha uno scopo eviden-

temente finanziario, epperò fiscale, ma essa, guardandola bene addentro si riattacca manifestamente ad una questione di pubblica sicurezza, questione per noi della Sicilia ardente e di suprema importanza.

Io desidererei, a questo riguardo, accennare ad un concetto. La Commissione saviamente ha creduto di portare una innovazione al disegno di legge ministeriale, riducendo, cioè, da 25 a 15 lire il permesso pel porto d'arma da fuoco. Ma essa si è fermata a questo concetto senza alcuna distinzione tra il permesso per caccia per un esercizio di piacere e voluttuario, e quello per difesa personale imposto, per condizioni locali di pubblica sicurezza, dal bisogno e dalla necessità.

Ora a me pare che anche la Commissione, procedendo con maggiore equanimità nella riduzione, non abbia tenuto presente il fatto di coloro, i quali per diletto unicamente della caccia portano le armi da fuoco, e di coloro i quali per necessità della loro sicurezza personale sono obbligati a portarle anche quotidianamente.

Io appartengo, o signori, a provincie, nelle quali questa distinzione è divenuta ovvia, e si fa appunto perchè abbiamo chi porta le armi da fuoco per il diletto o l'esercizio della cacciagione, e coloro i quali senza un'arma non arrischiano mettere fuori la testa.

Una voce a sinistra. È verissimo.

FILÌ-ASTOLFONE. Dunque io prego la Commissione di fare questa distinzione esatta, giusto perchè esiste ed è nella pratica delle cose.

Io piuttosto sarei più inclinato ad ammettere la distinzione dei permessi di porto delle armi lunghe da fuoco per uso di caccia, o per difesa personale, e lasciando la tassa a lire 15 per le prime diminuirei a lire 10 il massimo per le seconde. Oltracciò, nel consentano il ministro e la Commissione, io trovo che delle armi corte permesse poco si sono preoccupati, intorno alle quali dovevano piuttosto rincarare, per il maggior numero delle richieste dei permessi, per la facilità di portarle, e la smodata larghezza con la quale si autorizza quasi indistintamente il porto. Larghezza che offre maggiore facilitazione alla perpetrazione in genere dei reati di sangue.

Ammettendo ciò, io credo che si potrebbe raggiungere lo stesso se non un maggior tornaconto per la finanza, ed evitando l'unicità della tassa, ove non ci è uniformità di scopi e di bisogni si o terrebbe il vantaggio di rendere più equa la legge.

E sotto questo aspetto io mi propongo vedere, se non rimosso, almeno raffrenato il lamentato abuso

ed in una forma ancora più concreta, ammasso un principio più razionale e logico della stessa legge.

E per concludere dirò che il mio obbiettivo è questo: vedere respinto l'articolo del progetto ministeriale ed accolto con le modalità da me accennate quello della Commissione.

E così verrebbe a proporsi una misura che risponda più praticamente alla ragione delle cose, e per un opposto concetto, ma per la stessa ragione ottenere un pareggiamento nella tassa per l'uso volontuario con quello spesso d'un abuso o d'una superflua precauzione di portare un'arma corta permessa.

Del resto riesce agevole eliminare ciò che la Commissione ha creduto un problema insolubile, cioè che si mancherebbe di criterio e di mezzo per impedire la facilità di adoperare le armi a difesa anche per caccia, poichè ciò può in gran parte dipendere dagli agenti che hanno l'obbligo di sorvegliare non solo, ma di saper scoprire i contravventori.

E questo compito è facile a chi sa come si disimpegnano le funzioni della polizia ordinaria e giudiziaria; s'incontra un individuo armato, o che abbia potuto or ora esplodere la sua arma, ha in mano un pezzo di selvaggina ancora calda e palpitante, è stata uccisa con palline, non ha altra munizione che quella da caccia, ed allora? Allora, o signori, la contravvenzione è patente.

Ma la carica a piombo può servire anche a difesa; non dico di no, ma in casi però eccezionali ed imprevisi, mentre nei casi ordinari avviene all'opposto, avvegnachè nè i briganti, nè gli altri malfattori sogliono accingersi al maleficio con armi cariche di palline.

Capisco che non tutti possono riconoscere l'opportunità di questa distinzione, perchè non tutti possono trovarsi nelle stesse condizioni delle provincie meridionali; ma io che appartengo ad una delle provincie siciliane nella quale questa distinzione è fatta, dovrei sperare di non vederla oppugnare, essendo fondata sopra uno stato di cose pur troppo reale ed esistente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Branca.

BRANCA. Credo di dover ricordare alla Camera la discussione che si fece sopra questa stessa proposta quando si votò la modificazione di questa tassa. Allora fu proposta in lire 25 la tassa pel permesso di cacciare, ed in lire 10 il semplice permesso di portar armi. Lo scopo era fiscale, dappoichè dapprima questo permesso costava 16 lire.

Nel corso della discussione si credette di fissare questa tassa in 5 lire. Perciò il semplice porto d'armi costa ora lire 5 come è stabilito nella legge; ma realmente e di fatto esso ascende a lire 7 65, per-

chè si richiede una domanda su carta bollata che coi decimi di guerra viene ad importare 60 centesimi oltre ad altre spese nei cui particolari non entrerò. Il permesso per porto d'armi da caccia costa 25 lire.

Nel fatto accade che chi ha il semplice permesso di portar armi, se ne giova anche per la caccia; e questo è quasi inevitabile, poichè senz'essere cacciatori la maggior parte dei campagnuoli sono armati. Ora se questi campagnuoli stando nelle loro capanne mentre passa una lepre o qualch'altra cacciagione (*Rumori*) anche senza cercarla, hanno il mezzo di colpire il selvaggiume, è evidente che non è possibile stabilire la contravvenzione, poichè vi sono delle estese campagne dove non si vede mai l'ombra nè di un carabiniere nè d'una guardia di pubblica sicurezza. In tal modo il semplice permesso del porto d'arme giova anche per far la faccia, senza che si paghi la tassa per la rispettiva licenza.

Ora io dico: finchè la legge cercava di correggere la sproporzione tra il permesso d'arme semplice e il permesso da caccia, era cosa assai lodevole; ma essa non si limita a questo: senza che ne abbia l'aria (stando alle proposte della Commissione, poichè quelle del Ministero sembrano assai più gravi), tende ad elevare la tassa, per il semplice permesso d'arma, da 5 lire a 15. E poichè, per quei tali ammenicoli, la tassa delle 5 lire diventa 7 65; così la stessa tassa che si vorrebbe portare a 15 lire diventerebbe 17 65, 18 o 19 lire.

Ed io domando: se la Camera non volle approvare la proposta fatta da un Ministero di destra di elevare la tassa a lire 10, potremo oggi accettare che sia portata a 15 lire?

Fu appunto da questi banchi, o signori (e ancora mi risuona all'orecchio), che udimmo la voce tonante dell'onorevole Asproni, il quale ci diceva che le armi sono di diritto individuale. Io debbo però fare una dichiarazione in proposito: io non accetto interamente la teoria dell'onorevole Asproni; ritengo anzi che il fare in modo che per ragione fiscale le armi non siano portate da tutti, può essere un vantaggio. Ma desidererei che ci fermassimo nei giusti limiti, anche nell'interesse della finanza, tanto più, oggi che le armi sono in mano di tutti ed il permesso è stato quasi preso da tutti (poichè prima le avevano abusivamente) vista la tenuità della tassa. Se si vuole elevare, eleviamola pure questa tassa; ma, francamente per me che ho votato (e credo che già ve ne siano moltissimi che hanno votato contro la tassa a 10 lire da questi stessi banchi), non saprei votare la tassa di 15; tutt'al più potrei votare la tassa, come fu proposta allora, in 10 lire, le quali poi, coll'aggiunta, salirebbero a 12 e più.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1879

Dirò inoltre che siccome una licenza serve anche per l'altra, sarebbe bene di approssimare i due termini, e quindi, invece di 10 e 25, si potrebbe mettere 10 e 15. In questo modo io credo che la finanza ci guadagnerebbe molto di più; perchè chi è abituato a pagare 5, si accontenterà probabilmente di pagare 10, essendosi abituato ad avere l'arma, e questo sarebbe un modo ortodosso per continuare in tal modo, avendo egli il permesso. Quelli che adesso si servono della licenza semplice (essendo eccessivo lo sbalzo sino a 25 lire), quando dovranno pagare 10 lire per avere semplicemente il porto d'arme semplice, e 15 lire per avere la licenza di caccia, probabilmente preferiranno di pagare le 15 lire.

In quanto poi alle armi corte, io veramente non so comprendere come Ministero e Commissione, che si sono mostrati così zelanti nel voler rialzare questa tassa (sulla quale vi era stato un voto precedente ed esplicito della Camera contro una proposta del Governo, che si appoggiava anche a fatti di pubblica sicurezza) non so comprendere, dico, come poi nelle armi corte (pel porto delle quali furono deplorati molti inconvenienti, secondo le eloquenti parole dell'onorevole Asproni, ripetute ogni giorno in tutti i giornali d'Italia, e specialmente nelle così dette rivoltelle), si propongano semplicemente 8 lire; io credo che sarebbe il caso di ristabilire l'antica tassa di 25 lire.

Io non voglio intrattenere più a lungo la Camera; riassumo quanto dissi fin qui, confessando che non mi pare nè regolare, nè opportuno (poichè non mi può entrare in mente che sia facile di forzare l'abitudine in guisa che da 7 lire si arrivi a 17; tanto più che la esperienza ha dimostrato che la finanza ha incassato molto più precisamente quando la tassa da 7 lire è stata ridotta a 5), non mi pare, dico, nè regolare, nè opportuno che la spesa per la licenza della caccia sia tanto diversa da quella per la licenza ordinaria. Finalmente sarebbe necessario che una tassa veramente limitata si mettesse pel porto d'armi corte e specialmente per le armi da fuoco. Io desidero di avere su tale riguardo schiarimenti dall'onorevole ministro, e quindi mi riservo di fare una proposta formale.

PRESIDENTE. L'onorevole Romeo ha facoltà di parlare.

ROMEO. (*Della Commissione*) Io dirò brevi parole principalmente in risposta alle considerazioni ora svolte dall'onorevole Branca. Al ministro e a noi della Commissione che abbiamo creduto di dover secondare il ministro stesso, ci fu proposto un aumento per le entrate dello Stato. Ora, se per poco si dovesse venire al sistema propugnato dall'onorevole

Branca, non solo non si otterrebbe un aumento, ma si avrebbe una vera diminuzione.

Ho voluto mettere avanti questa considerazione anche per isdebitare in qualche modo la Commissione per la proposta da lei fatta; giacchè lo scopo principale di tale proposta è appunto l'aumento delle entrate dello Stato. Questo in qualche modo serve di risposta all'onorevole Minghetti.

MINGHETTI. Lo dimostri.

ROMEO. (*Della Commissione*) Portando una regola unica tanto pel permesso del porto d'armi, quanto pel permesso di caccia, e stabilendo il termine a 15 lire, l'aumento sarebbe per questo solo titolo di lire 1,176,000 94.

MINGHETTI. Chiedo di parlare.

ROMEO. (*Della Commissione*) Almeno questo mi risulta da quei dati statistici che il Ministero ha fornito alla Commissione. Nel 1876 noi avevamo 166,506 permessi di portare armi per difesa personale; tassa lire 999,036. Portata la tassa a lire 15, darebbe lire 2,495,590; quindi in più lire 1,496,554. Per la caccia furono dati 64,092 permessi; tassa 1,538,208. Ridotta la tassa di lire 5, essendo prima a lire 20, darebbe in meno lire 320,460. E siccome aumentato il permesso del porto d'armi per difesa da lire 5 a lire 15 darebbe in più lire 1,469,554, così dalla unificazione si avrebbe un maggior provento di lire 1,176,094.

Dunque veda l'onorevole Minghetti cheda questo solo cespite si otterrebbe una maggiore entrata.

Non voglio entrare sopra le maggiori entrate per gli altri cespiti, perchè non conosco con precisione i dati statistici.

Ora, signori, se dobbiamo partire da questo concetto, quello cioè di una maggiore entrata, pare a me che assolutamente non possiamo accettare la proposta voluta dall'onorevole Branca.

Ma dirò anche un'altra cosa. È vero che quando si propose altra volta alla Camera questa legge si discusse molto su questi due permessi, cioè se il permesso di portar armi per difesa ed il permesso di portarle per uso di caccia dovessero essere distinti oppure uniti. Taluni sostenevano la distinzione di questi due permessi, altri volevano che fossero uniti, come erano in molti degli antichi nostri Stati, e come sono in Francia; ma la tassa di lire 15 non si trovava allora esagerata, ed in Francia questo permesso del porto d'armi che serve tanto per difesa personale quanto per uso di caccia, sanno, onorevoli signori, a quanto ascende? Niente meno che a 40 franchi, mentre prima era di 15 franchi e fu portato a 40 franchi, quando la Francia fu costretta ad aggravare il suo bilancio.

Dunque non si dica che la cifra di 15 lire da noi proposta sia poi una cifra tanto esagerata.

Ora essendosi adottato nel progetto passato il sistema di dividere questi due permessi, che cosa ne è avvenuto? Ne è avvenuto questo, ed è un fatto conosciuto da tutti (è inutile addurne prove perchè credo che ognuno di noi ne può fare apertissima fede), è avvenuto che si sono presi questi permessi per difesa personale e poi con questi permessi si è andati a caccia appunto perchè è stato impossibile di accertare la contravvenzione, ed in questo modo si è frodato bellamente l'erario, e quelli che se ne sono giovati per il piacere della caccia, con 5 lire se la sono passata bene come quelli per la propria difesa.

A questo inconveniente gravissimo, è impossibile di riparare in altro modo salvo che coll'unificazione dei due permessi.

Ma, si dice che si vuol fare la distinzione tra armi lunghe, ed armi corte.

L'idea mia a questo riguardo è che le armi corte non si debbano assolutamente permettere; l'arma corta per me è del traditore e del vile, e non se ne dovrebbe permettere il porto.

Ma, poi, quali sono queste armi corte? Sono le armi insidiose? Le armi corte sono quelle che non raggiungono una stabilita misura, e questa è la distinzione tra le armi insidiose e le armi permesse.

Una voce. È definito nella legge.

ROMEO. Mi dicono che v'è la legge che stabilisce questa distinzione, ma essa fa la distinzione fra le armi insidiose e le armi permesse e non altro.

MURATORI. Armi corte e di misura.

ROMEO. Vengo ora ad un'altra considerazione che mi pare molto seria.

La difesa personale non si esercita solamente nelle città, ma si esercita anche nelle campagne, si esercita anche nel contado.

Ora, io dico, e fu già detto altra volta, voi volete fare un vantaggio a chi provvede alla difesa personale nelle città, e volete fare uno svantaggio a chi è costretto a provvedere a questa difesa personale nelle campagne? E forse là è chi ha bisogno maggiore di un'arma per difendersi. Se voi venite alla distinzione delle armi corte, voi che mettete a favor vostro quest'idea di giustizia, cadete dall'altra parte in un'ingiustizia apertissima: cioè la difesa nelle città (qual è la difesa delle armi corte) la portate a 5 lire, e la difesa nelle campagne la porterete a 15 lire, perchè nelle campagne è ben naturale che nè la rivoltella, nè la pistola possono difendere, ma è necessario lo schioppo. Non voglio

più a lungo trattenere la Camera sopra quest'ordine di considerazioni.

Ripeto che la legge ha uno scopo finanziario: ora, se noi non concediamo queste 15 lire è inutile che votiamo la legge, perchè invece di aumentare il provento dello Stato noi lo diminuiremo. Credo poi che la proposta della Commissione sia da accettarsi, perchè leva di mezzo le tante contraddizioni e le tante contravvenzioni che sono accadute sinora.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Giudice.

DEL GIUDICE. Innanzitutto io debbo riconoscere che quanto ha detto l'onorevole Romeo, circa il risultato delle indagini dello Stato sulle licenze per caccia, è vero, inquantochè l'onorevole ministro delle finanze, se vuole che la sua cassa non soffra detrimento dall'esercizio di queste licenze, bisogna che ecciti un poco l'azione del suo collega il ministro dell'interno; infatti a me risulta che, nelle provincie, l'azione di sorveglianza sulle licenze per caccia è rallentata in modo veramente gravissimo, al punto che io posso asserire esservi dei paesi dove tutti coloro che vanno alla caccia non sono muniti di licenza di caccia, e moltissimi anzi non hanno punto licenza per porto d'armi. Dirò, di più, che i criteri delle nostre popolazioni sono, per questo, travolti in guisa, che si dicono *buoni* i carabinieri (e sono i più) quelli che chiudono un occhio; mentre coloro, (eccezioni rarissime), che vogliono esercitare l'azione di repressione sopra quelli che si danno abusivamente alla caccia, sono stigmatizzati per meno che buoni. Dimanierachè bisogna innanzitutto, affinchè questa legge riesca efficace, che l'onorevole ministro delle finanze promuova l'azione del ministro dell'interno per la sorveglianza che i carabinieri hanno il dovere di esercitare su coloro che vanno alla caccia.

Premesso questo, io dichiaro che in contraddizione di quanto ha detto testè l'onorevole Romeo, sono perfettamente in accordo d'idee col mio amico onorevole Branca. Quando si discusse la legge sull'unificazione della licenza di porto d'armi, che prima in Italia era difforme secondo le diverse regioni, sostenni precisamente questa tesi della tassa mite, per la licenza del porto d'armi.

Io credo, senza esser cultore delle scienze economiche, che mai come in questo caso sia vero che elevando la tariffa si diminuisca l'entrata.

È inutile che l'amico Romeo faccia calcoli sopra i maggiori proventi che si ritrarranno prendendo per base l'attuale numero delle licenze di porto d'arme; egli deve riconoscere che quando la tassa per il permesso di porto d'arme sarà aumentata, la richiesta sarà immensamente minore, e quindi vi

sarà, ne sono sicuro, una diminuzione invece di un aumento di entrata. Io ricordo che quando le licenze di porto d'arme costavano di più, in un comune non v'erano che sette persone fornite di porto d'arme; appena (me lo ha ricordato l'amico Branca) la licenza fu abbassata a 5 lire, si fecero 42 richieste di porto d'arme. Dunque ben diceva l'onorevole Branca che elevando troppo la tariffa si andrebbe precisamente all'inconveniente di ottenere lo scopo contrario a quello che con questa legge ci prefiggiamo, di aumentare, cioè, le entrate.

Riguardo poi alla tariffa per le armi corte, io mi permetto di essere di un avviso contrario a quello pel mio amico, onorevole Filì. Anche io vivo in provincie che sono disgraziatamente a contatto di quelle dove si sono commessi quegli atti da lui giustamente deplorati. Io credo che l'uso delle armi corte da fuoco, siano rivoltelle, siano pistole, debba essere vietato: per me vorrei che la rivoltella e la pistola, senza distinzione di misura, fossero dichiarate armi insidiose. (*Bravo!*)

Ma una volta che se ne concede l'uso, io fo osservare all'onorevole Filì che egli avrebbe dovuto riflettere, con l'esperienza che egli ha maggiore a tanti altri in queste cose, che il risultato della sua proposta potrebbe essere precisamente contrario allo scopo che egli si prefigge.

Egli dice che aumentando molto la licenza del porto d'arme per le armi da fuoco corte, evidentemente si diminuirebbe il numero di coloro che ne fanno uso, e per conseguenza non si avrebbe a deplorare una quantità di delitti, di cui, lo riconosco, tante volte la perpetrazione è una fatal conseguenza dell'esser forniti di queste armi. Io mi ricordo che questo fu annunciato nella discussione a cui abbiamo alluso l'onorevole Branca ed io; ma io osservo che quando noi eleviamo la tariffa per il porto delle armi corte, che cosa facciamo? Noi veniamo a togliere a tutta la gente dabbene la facoltà di munirsi di un'arma che resta per difesa personale; e naturalmente noi non veniamo a porre nessuna diga alle inclinazioni che hanno coloro che intendono di commettere un delitto qualunque, o semplicemente di esercitare il mestiere di gradasso, e che portassero un'arma vietata dalla legge.

Evidentemente, uno che ha l'inclinazione al malandrinaggio, non sarà per una multa di 40 o 50 lire che si guarderà dal far uso di un'arma insidiosa.

Ora potrà avvenire quello che si è avverato in altre circostanze, che la parte onesta della cittadinanza resti disarmata di fronte ai malandrini che seguiranno a portare le armi corte. Quindi io affermo, sotto il punto di vista della sicurezza pub-

blica, che, secondo me, al concetto al quale si fermava l'onorevole Filì non v'è altro rimedio che quello di dichiarare insidiose queste qualità di armi, e quindi vietarle assolutamente. Fino che questo non si vorrà fare, sarà un pernicioso temperamento, quello di elevarne il prezzo in guisa, che la generalità dei cittadini non se ne possa provvedere; mentre i malandrini non baderanno certamente ad una tariffa maggiore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Toaldi.

TOALDI. L'onorevole Romeo ha parlato anche per me, nello spiegare all'onorevole Filì il duplice scopo della legge, quello cioè di togliere gli abusi, e, nel tempo stesso, di aumentare il reddito della finanza; quindi a lui non posso fare che una sola osservazione, che l'autorità politica indarno andrebbe ad almanaccare sulla qualità della carico delle armi, perchè da questa non può mai dedurne un criterio; vi saranno di quelli che per ingannare caricheranno la pistola con *quadrettoni* e pallini da caccia, e quindi non si potrà stabilire una infrazione di legge.

Dirò peraltro all'onorevole Branca che le statistiche dimostrarono succedere maggiori disordini in tempi di facili concessioni che non fosse quando i Governi eccezionali proibirono l'uso assoluto delle armi. Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capo.

CAPO. Io ho domandato di parlare perchè mi è parso che la Commissione, volendo migliorare l'alinnea 49 del primo articolo, non abbia fatto, in verità, che peggiorarlo.

Io ricordo la discussione che fu fatta negli uffizi a proposito di questa legge. Capisco che da qualche giorno, e forse da qualche mese a questa parte, noi non facciamo che discutere qui dei piccoli disegni di legge, i quali sebbene siano in relazione con altri dicasteri, si presentano alla Camera sotto l'usbergo del signor ministro delle finanze. Vi fu una quantità di deputati, i quali non volendo concedere al ministro delle finanze gli aumenti che domandava, volevano cogliere questa occasione per mettere un freno ai permessi delle armi corte, mercè le quali i reati di sangue aumentavano giorno per giorno. E pure di spremere ai contribuenti qualche altro milione non si guarda molto per il sottile alle conseguenze, trattisi di amministrazione della giustizia o di sicurezza pubblica.

Io capisco che quando si potrebbe fare una grossa questione per vedere un po' se le condizioni eccezionali di certe provincie del regno d'Italia non dovessero richiamare l'attenzione del ministro dell'in-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1879

terno per l'abuso che si fa del porto d'arme, si presenta invece l'onorevole ministro delle finanze e dice: ho bisogno ancora d'un milione; fatemi il piacere di darmelo sulle concessioni pel porto d'arme. Ma quel che intendo di osservare è questo. L'onorevole ministro aveva fatta una distinzione ed aveva detto: per le armi atte alla caccia, 25 lire; per le armi corte, 8 lire.

Qui l'onorevole ministro delle finanze veramente non aveva l'obbligo di sapere che nelle provincie meridionali, per esempio, tutti coloro i quali vogliono ammazzare la gente in mezzo della via portano un *revolver*, pagando la tassa di 5 lire. Il ministro delle finanze non aveva l'obbligo di ricordare che il Consiglio provinciale di Napoli, in una delle ultime tornate, fece un voto al Governo del Re perchè proibisse assolutamente il permesso della rivoltella. Ma la Commissione, nel modificare quest'alinea, ha detto: troviamo una via di uscita; eleviamo tanto il permesso della rivoltella, quanto il permesso dell'arma lunga che serve alla caccia a 15 lire. E qui le osservazioni dell'onorevole Branca, qui le osservazioni dell'onorevole Fili, qui le osservazioni di tutti gli oratori che mi hanno preceduto. E non sarebbe stato meglio, dico io, di ridurre il permesso d'armi lunghe a 10 lire, ed aumentare quello delle rivoltelle e delle armi corte a 50? Voi avreste potuto in questo modo evitare i lamenti dell'onorevole Branca, il quale dice di non votare la tassa di 15 lire perchè dallo stesso banco non ha voluto votare la tassa di lire 10 quando era proposta dalla destra: avreste evitato i lamenti dell'onorevole Fili il quale dice: perchè io che sono obbligato a non poter uscire di casa senza fucile in spalla, devo essere costretto a pagare 15 lire? Ed avreste nello stesso tempo fatto piacere all'onorevole ministro delle finanze, perchè avreste fatto aumentare il reddito. Fate pagare a coloro che vogliono portare la rivoltella 50 lire, e lasciamo stare gli altri.

Ma la Commissione osserva: come si può sapere se colui il quale porta l'arma corta la porta per difesa o per cacciare o per bersaglio? Io in verità non ho mai saputo che col *revolver* si possa andare a cacciare, non ho mai visto alcuno che colla pistola corta possa andare a tirare ai passeri o ai tordi, non mi sono mai accorto nelle mie provincie che ci fosse un cacciatore che andasse a caccia col *revolver*. Io ho visto invece nel mio paese coloro che portano *revolver*, tirare per uccidere Tizio, ed invece ammazzare Sempronio. Io ho visto questo, ma non ho visto niente affatto individui che per gusto volessero andare a cacciare col *revolver*.

Ora ripeto, se noi, non tenendo conto delle osservazioni della Commissione, riducevamo la tassa del

permesso delle armi lunghe a 10 lire, ed elevassimo quella delle armi corte a 50, avremmo da una parte contentato gli onorevoli preopinanti, e dall'altra avremmo fatto anche l'interesse dello Stato.

Ora è in questo senso che mi permetto di presentare un emendamento al primo articolo della legge in discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Minghetti.

MINGHETTI. Ringrazio molto l'egregio deputato Romeo delle cortesie spiegazioni datemi ed accetto le sue cifre interamente, come accetto l'argomento da lui addotto circa la grande difficoltà di distinguere coloro che prendono il porto d'arma per difesa, da coloro che vanno alla caccia, e la difficoltà che coloro che hanno il fucile per difesa, non lo adoperino anche per uso di caccia. Io comprendo benissimo queste ragioni e ne riconosco tutto il valore, ma dall'altra parte non posso dissimularmi che vi sono molti uomini i quali prendono il porto d'armi per semplice difesa, e che questi, portando da 5 a 15 lire il prezzo della licenza, diminuiranno di numero. L'onorevole Romeo appartiene a provincie, che ho il bene di conoscere anch'io, nelle quali molti hanno il fucile, la *scioppetta*, senza essere punto cacciatori; l'hanno insomma per difesa personale. Ora il numero di questi resterà a 166 mila come egli mi ha detto? Io ho udito già elevarsi da parecchi oratori dei dubbi, ed io stesso non posso dissimularvi che ne ho dei gravi. E ne ho dalla esperienza che avemmo appo noi, ed anche in altri comuni, che cioè, quando furono elevati i diritti sui permessi di caccia, il numero di coloro che chiesero la licenza diminuì di un buon terzo.

Ora io domando: elevando oggi il prezzo della licenza per coloro i quali domandano il permesso di porto d'armi per difesa, rimarranno quei 166 mila? Ne dubito molto. E per conseguenza, mentre accetto il calcolo di lire 1,000,000 sulle basi di una proporzione, dubito molto che questa proporzione si mantenga; temo anzi che diminuisca. Del resto, passi pure un milione in quest'articolo, il quale, evidentemente, è il solo da cui si possa sperare un provento; ma donde trarre il resto? Capisco che si potrà fare un'infornata di duchi, di marchesi, di conti, di baroni tutti gli anni...

CAPO. Bisogna anche trovare chi lo voglia.

MINGHETTI... ma dubito pure che si possano trovare abbastanza concorrenti per soddisfare ai desiderii del ministro delle finanze. Se non che qui io entrerei in una parte, che ho detto di riservare ad un'altra volta, e quindi mi limito a quest'ultima risposta per rinnovare i miei ringraziamenti all'onorevole Romeo.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io ho chiesto di parlare per completare il concetto esposto poco fa in risposta alle osservazioni dell'onorevole Minghetti. L'onorevole Minghetti ha messo gravemente in dubbio la portata finanziaria del presente disegno di legge. Alcuni schiarimenti sono già stati dati dall'onorevole Romeo, membro della Commissione; io potrò aggiungere che un'altra fonte di maggiore entrata per le finanze deriverà dalla parte di questa legge che riguarda l'autorizzazione di società anonime od in accomandita per azioni e le modificazioni ai loro statuti, ma più specialmente dalle tasse sulle licenze che si accordano a termini della legge di sicurezza pubblica.

La nuova tabella proposta dal Ministero ed approvata dalla Commissione, dovrebbe, secondo i calcoli già fatti, dare un provento assai più considerevole di quello che attualmente si ottiene. Del resto ho dichiarato poco fa di non aver presenti in questo momento tutti gli elementi di calcolo riguardo alle previsioni che furono fatte allorchè fu presentato questo progetto di legge, e che sono state rifatte con maggiore studio in seguito alle modificazioni che vi ha portato la Commissione.

Non tarderà, credo, a venire il giorno di una discussione finanziaria, in occasione dei bilanci, od in altra occasione qualunque. Allora potrò dare alla Camera tutti gli schiarimenti più particolareggiati sopra questa materia, e la prova di ciò che ho affermato con convincimento, vale a dire che questa legge può dare all'erario una maggiore entrata di tre milioni circa. Nè questo deve recar meraviglia, quando pensiamo al provento che le finanze d'altri paesi traggono da questa stessa materia imponibile che abbiamo ora sotto le mani.

Poichè ho la parola mi permetterò di fare un'altra osservazione d'indole generale.

Questo disegno di legge deve considerarsi coordinato al sistema finanziario, che il Ministero ha esposto in altra occasione alla Camera e che la Camera ha approvato. Si tratta di procedere via via nella trasformazione dei tributi.

È stato detto e ripetuto varie volte in quest'Anno che bisogna gravare i consumi voluttuari assai più degli utili; gravare i consumi utili assai più dei consumi necessari.

Questo sistema che si è seguito in altri paesi, si è cominciato ad attuare anche presso di noi; quindi non deve recar meraviglia che si presenti un progetto di legge, per far pagare un pochino di più il divertimento della caccia.

Capisco che c'è pure lo scopo della difesa persoc-

nale nel permesso pel porto d'arme; ma conviene trovar modo perchè il favore della difesa personale non diventi anco favore eccessivo per l'esercizio voluttuario della caccia, pel quale spesso si adopera la stessa qualità di armi.

Facendo distinzione tra armi e armi, mentre l'arma meno gravata può servire anche per l'uso voluttuario della caccia, si verrebbe a contraddire al fine razionale ed economico della legge ed a far mancare quel maggior provento per l'erario che noi ci attendiamo.

Debbo anche avvertire che non bisogna confondere alcune questioni che sono proprie e attinenti al subietto della presente legge, con altre che sono relative ad altre leggi, o ad altre materie.

Per esempio, si è molto parlato di proibire assolutamente la licenza pel porto d'armi corte, di armi insidiose; ma in questa legge non si permette, nè si vieta: in questa legge si stabilisce solamente la tassa sulla concessione governativa della licenza da caccia e del porto d'arma, nei casi in cui altre leggi autorizzano coteste concessioni e nei casi in cui il ministro dell'interno, per ragione di sicurezza pubblica, crede di darle o negarle. Tutto ciò che si riferisce alle questioni di pubblica sicurezza è adunque affatto estraneo alla presente legge, la quale contempla una concessione e la grava di una tassa. Se questa concessione dev'essere fatta in un modo piuttostochè in un altro, se dev'essere accordata o negata, ciò dev'essere argomento di altre leggi, ciò dev'essere regolato da altri criteri d'amministrazione e di politica interna.

Io quindi vorrei escluso da questa discussione tutto ciò che riguarda la convenienza d'accordare o negare il permesso.

E poichè ho la parola, mi permetto di rivolgere una preghiera alla Camera per rendere meno intralciata la discussione di questa legge, che voglia discutere distintamente ciascun numero della tabella, incominciando cioè col numero 6: « Decreti reali di autorizzazione a cambiamento di cognomi, » per passare poi al numero 8 e così di seguito secondo l'ordine della tabella. Quando saremo al numero 49: « Permesso annuale di portare armi, ecc., » si potrà trattare delle varie proposte che sono state accennate e delle obiezioni che sono state fatte.

PRRSIDENTE. L'onorevole Fili ha facoltà di parlare.

FILI-ASTOLFONE. Se v'è cosa per cui io debba allietarmi, è quella di vedere come le mie poche osservazioni ebbero naturalmente la virtù d'interessare e suscitare nella Camera tutti coloro i quali, come me, praticamente s'intendono dell'argomento di cui discutiamo. E perchè non mi allontani dalle osserva-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1879

zioni che, contro mia aspettazione, mi furono fatte, io mi prevarrò dello stesso ordine cronologico che l'onorevole Romeo, membro della Commissione, e tutti gli altri egregi miei contraddittori vi hanno dato.

L'onorevole Romeo, e l'onorevole Del Giudice, pare che siano conformi in un concetto (e lo annuncio con precedenza appunto perchè anch'io lo potrei condividere) vale a dire essi inclinerebbero ad un partito più radicale, cioè a fare che il porto di tutte le armi corte fosse assolutamente per legge vietato. Io a questa teoria mi soscrivo allorchando non appaia come una disuguaglianza ed una ingiustizia per coloro che, senza frequentare le campagne, sogliono portarle in città, e quando abbiano posto in armonia con il loro concetto le leggi comuni.

Ora se noi discutiamo di non permettere il porto di queste armi che si prestano con più facilità alla perpetrazione dei reati, ma di una distinzione a fare, e tanto giusta che è stata ammessa anche dal Codice, a che volerla eliminare in una legge speciale creando delle antinomie?

Del resto, mi si dice che la legge ha uno scopo finanziario. Non c'era bisogno di questa dichiarazione, o signori; l'onorevole ministro delle finanze che proponeva questo progetto di legge bastava da se solo a dimostrarvi che non poteva averne altro. Ma io dirò che la bontà di taluna delle nostre leggi spesso claudica giusto perchè è dominata dall'eterno incubo che si chiama finanza.

Si dice poi, che venendo alla distinzione che abbiamo fatta tra l'arma che si adopera alla cacciagione e quella che serve alla difesa personale, noi siamo proprio in un campo da cui è allontanato ogni principio razionale ed economico della legge, e l'onorevole ministro, con quella competenza ed abilità che gli sono proprie, si fermava su questo concetto.

Ma intorno a ciò, o signori, io credo essermi premunito, e credo sia proprio il caso di dover ritenere che le verità più vicine a noi sogliono essere quelle che più si resiste ad accogliere, abituati come siamo a volerle rintracciare ove sono meno evidenti. E io domando, com'è che di una questione, la quale è implicitamente devoluta a coloro che sono preposti alla sorveglianza, se ne vuole fare oggi una questione razionale ed economica della legge? Io alludo a questo, che laddove la sorveglianza degli agenti di pubblica sicurezza fosse come debb'essere, laddove questa sorveglianza si estendesse a tutti coloro i quali si servono delle armi in contravvenzione alla legge, ivi, o signori, i casi di contravvenzione alla stessa diverrebbero infinitamente minori e conseguentemente rarissime le punizioni. E questo preteso principio razionale ed economico che si vuole imprimere, ed

in nome del quale si vuol far passare questa legge, è tal cosa che a mio intendimento non ha base nei fatti appunto perchè quello che più deve preoccuparci è che nei permessi d'armi è quasi sempre, come dissi spesso, la sorveglianza che manca, sono gli agenti preposti a questa specie di servizio i quali spessissimo non solo non iscovrono le contravvenzioni, ma, come diceva il mio amico Del Giudice, talvolta chiudono gli occhi e se pur non permettono, non sindacano abbastanza coloro i quali, senza essere muniti di un permesso, si conducono alla caccia.

Dunque non sono solamente coloro che hanno chiesto il permesso del porto d'armi per difesa personale che si valgono di esso per la caccia; ma sono anche coloro i quali, senza averlo, sovente ne eludono la sorveglianza. E in quanto a questo, mi dispiace che non sia presente l'onorevole ministro dell'interno, poichè anche a lui, come diceva l'altro giorno l'onorevole Ercole, dovrei dire che il numero dei carabinieri in genere in tutto il regno, e specialmente in quei comuni della Sicilia che sono travagliati dal malandrinnaggio, non sia ridotto a 4 o a 3, la di cui attività viene assorbita o quasi dal servizio di corrispondenza, scorta alle corriere postali, interna sorveglianza, e traduzione dei detenuti. Per questa parte io prego l'onorevole ministro delle finanze, e prego anche i membri della Commissione a voler riflettere che questa questione si riporta ad un ordine di cose superiore del fine che si propone la legge, appunto perchè si riferisce alla nostra sicurezza personale che, se si può facilmente avere nei grandi centri o altrove, manca e vien meno a noi della parte meridionale della penisola, talvolta nelle città e costantemente nelle campagne. Ed a questo punto, l'onorevole Romeo, mi permetterà che risponda anche ad una sua osservazione. Egli diceva che, facendosi la distinzione delle armi corte e delle armi lunghe, veniva a gravarsi più la mano su coloro che frequentano la città, anzichè su coloro che battono le campagne.

Voci. Al contrario, al contrario!

FILÌ-ASTOLFONE. Io almeno ho compreso in questo modo; ma se questo non è il suo concetto, non ho ragione di rilevarlo. Soltanto dirò che nelle città vi sarà sempre minor bisogno di difendersi personalmente, perchè esse sono frequentate e sorvegliate. Ma le campagne sono abbandonate e deserte; o signori, ed ivi un'arma è spesso l'unico mezzo di sicurezza che si possa avere; chè l'arma, si sappia o no, maneggiare a dovere, è sempre tal cosa che in certi casi può essere utile ad ogni individuo: e talvolta anche i pusillanimi bene armati, devono a questo se dalla paura passano allo eroismo.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1879

Questo io voleva dire all'onorevole Romeo, il quale ha riassunto in certo modo le considerazioni della Commissione, soggiungendo che questa distinzione nelle specie dei permessi avrebbe portato una diminuzione nell'introiti che se ne proponeva la finanza. Ma a questo timore risponde la marcabile gradazione fatta nel senso che si trova un compenso nella elevazione della tassa stabilita per le armi corte, portandola da 4 sino a dieci lire, dimodochè tutto ciò che fosse diminuito nel permesso delle armi da fuoco che si portano per difesa personale, verrebbe guadagnato colla elevazione della tassa che si riferisce alle armi corte. È un compenso che non può non riconoscersi.

E poi non comprendo come di questo difetto di sorveglianza, o per lo meno dell'abuso che si fa delle armi per le quali è stato domandato un permesso per difesa personale, che da noi è la regola, se ne voglia fare oggi una eccezione. Per noi, signori, la regola è la difesa personale; l'eccezione è la caccia, avvegnachè presso noi pochi sono coloro che vivono e si mantengono con questa specie d'industria; il principale e più importante scopo delle armi è quello di difendersi, di adoperarle cioè alla propria conservazione.

Vi saranno in altri luoghi dei dilettanti i quali si servono delle armi per ben più gradito uso, ma io, parlando delle cose che più da vicino mi riguardano, sono in diritto di dichiarare il mio pensiero. Dunque se questo è, permettetemi che io vi dica che sarebbe una suprema ingiustizia quella di non fare alcuna distinzione tra la tassa per il porto d'arme lunga concesso a difesa personale, e quella del porto d'arme per uso di caccia.

D'altronde, signori, perchè vi preoccupate di questa distinzione, quando una legge sopra questo riguardo ha avuta la sua pratica attuazione, e voi siete venuti a dimostrarne i vantaggi prodotti alle finanze? Veramente è un po' tardiva siffatta preoccupazione e svela il vero obiettivo di questa legge.

PRESIDENTE. Essendovi diversi oratori iscritti, è meglio rimandare la seduta a domani.

FILÌ-ASTOLFONE. Allora continuerò il mio discorso domani, le mie parole non saranno di tedio alla Camera.

Voci. No! no! no!

PRESIDENTE. Onorevole Filì, è stato un mio equivoco; ella ha fatto una pausa, ed ho creduto che avesse finito; se vuol continuare, continui.

FILÌ-ASTOLFONE. Raccoglieva le mie idee, signor Presidente. E qui sento il bisogno di premunirmi in faccia alla Camera contro una osservazione sottile fattami dall'onorevole ministro delle finanze.

Egli mi ha detto: ma queste vostre osservazioni

non trovano sede nella legge attuale, noi non discutiamo che una legge unicamente finanziaria; e tutto quello che si deve permettere o non permettere sarà argomento di una legge di sicurezza pubblica.

Dio buono! onorevole ministro, ma io per dimostrare l'ingiustizia che si è potuta fare nella distinzione della tassa delle armi doveva necessariamente come argomento dimostrativo accennare a quello che si riferisce alla sicurezza personale. Ecco perchè, malgrado che non si tratti di una legge di sicurezza pubblica, ho dovuto fare questa osservazione, perchè da tutti noi delle provincie meridionali è immensamente e gravemente sentito il bisogno che la difesa personale stia al disopra di ogni considerazione pecuniaria.

L'onorevole Del Giudice poi ha detto che le mie preoccupazioni e la mia proposta possono avere lo scopo, in concreto, di disarmare i buoni e di lasciare le armi ai tristi. Ma, onorevole Del Giudice, lasci questo argomento oramai sfatato; l'assassino, chi vuol mal fare, di regola non ha bisogno di chiedere il suo passaporto all'autorità di pubblica sicurezza; si arma ora, si armerà dopo, si metterà in agguato, ucciderà quando sarà risoluto di uccidere; e nella mia carriera di magistrato ho avuto modo di sperimentare che i delinquenti non sono sempre quelli a cui l'ufficiale di pubblica sicurezza dà il permesso del porto d'armi, ma sono coloro che sono spinti dall'ingordigia, o guidati dalla vendetta a commettere un reato. Ecco adunque come questa osservazione rivolta ad infirmare il mio io, la ritorco avverso il contrario argomento, e ciò perchè nè l'uno nè l'altro può togliere quel senso morale che io voglio dedurre dalla legge che si discute.

Una voce. Il cittadino onesto sarà disarmato.

FILÌ-ASTOLFONE. No. Il cittadino onesto non sarà disarmato, perchè per i tristi veglia la legge e la pubblica forza.

Una voce. Se pur li sorveglierà.

FILÌ-ASTOLFONE. Dovrebbe farlo, ed è quello appunto che io ho lamentato ed a cui occorre energicamente provvedere.

E poichè l'onorevole Toaldi anch'egli mi onorava di un'osservazione, non avrà a male che io gli contrapponga anche qualche parola. L'osservazione sua consisteva sempre nella difficoltà di poter eliminare l'abuso che si fa per la caccia delle armi che dovrebbero servire alla difesa personale.

TOALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. È già iscritto, onorevole Toaldi.

FILÌ-ASTOLFONE. Sotto questo punto di vista io non posso ammettere che ciò si possa portare come un argomento serio nella legge che si discute quando

si vuol mettere avanti una cosa che non può alterarne col senso morale il senso giuridico.

E poichè io mi trovo a parlare, mi permetteranno un'ultima osservazione, e così avrò sollevato la Camera dal fastidio di udirmi.

Secondo il progetto della Commissione, oramai accettato dall'onorevole ministro avendo dichiarato di aderire alla diminuzione proposta dalla stessa, a me non resta che rilevare come per le guardie forestali campestri, comunali o private, la tassa minima si limita a lire 5 qualora si tratti di guardie giurate.

Io desidererei che fosse tolta la parola *giurate*, perchè bisogna tener conto delle abitudini delle popolazioni del regno che non sono dappertutto le stesse.

In Sicilia, per esempio, abbiamo i cosiddetti *campieri*, i cosiddetti *garzoni* o *famuli* e i *fattori*. Questi individui, d'ordinario analfabeti o che non potrebbero redigere un verbale, sentendo che devono porre la mano sul Vangelo e giurare avanti una qualunque autorità governativa, e reluttando a ciò per pregiudizi inveterati e non ancora eliminati, rifuggirebbero di prendere servizio. Quindi credo che sarebbe miglior consiglio quello di togliere la parola *giurate*, e comprendere tutte indistintamente le guardie destinate alla custodia dei fondi e della persona del proprietario.

Ammettendo questo emendamento, voi renderete, senza punto defraudare gl'interessi della finanza, un vero servizio all'economia privata, ed a quei proprietari che hanno bisogno di siffatte guardie.

Sono queste le brevi osservazioni che ho creduto di dover sottoporre alla Camera per esprimerle le mie convinzioni sull'argomento in discussione.

PRESIDENTE. Domani alle 2 seduta pubblica.

La seduta è levata alle 6 20.

Ordine del giorno per la tornata di domani :

1° Nomina dei commissari di vigilanza sopra le amministrazioni: della Cassa depositi e prestiti; del Fondo per il culto; dell'Asse ecclesiastico in Roma;

2° Discussione dei progetti di legge:

Proroga dei trattati di commercio e delle convenzioni di navigazione colla Gran-Bretagna, colla Francia, colla Svizzera, col Belgio e colla Germania;

3° Proroga del termine stabilito per l'inchiesta delle ferrovie del regno;

4° Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni della legge sulle concessioni governative.

Discussione dei progetti di legge:

5° Bilancio del Ministero della marina di prima previsione pel 1880;

6° Disposizioni concernenti le decime ed altre prestazioni fondiari;

7° Trasferimento della sede del mandamento di Torreorsaia in Roccagloriosa;

8° Riforma della legge elettorale politica;

9° Riforma delle disposizioni del Codice di procedura civile intorno ai procedimenti formale e sommario.

Prof. AVV. LUIGI RAWANI

Capo dell'ufficio di revisione.

